Regolamento di Istituto

CON REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 40 del 23 ottobre 2023
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 10 novembre 2023
Aggiornato con delibera del Collegio dei docenti n. 23 del 2 settembre 2024
Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 3 settembre 2024
Adeguato ai sensi del DPR 8 agosto 2025, n. 134, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 10 novembre 2025; Delibera del Consiglio di Istituto n. 186 dell'11 novembre 2025.
Aggiornato con delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 1 settembre 2026
Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 2 settembre 2026

I N D I C E

SEZ.A ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

TITOLO I – LA NATURA DEL REGOLAMENTO
ART. 1 – OGGETTO
ART. 2 – DIFFUSIONE
TITOLO II – LA STRUTTURA DELL'ISTITUTO
ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE
ART. 4 – COMPOSIZIONE
ART. 5 – TEMPO SCUOLA
TITOLO III – ISCRIZIONI
ART. 6 – CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE
TITOLO IV – FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI
ART.7 – CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ART. 8 – PROCEDURA OPERATIVA PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
ART. 9 – INSERIMENTO DI NUOVI ALUNNI E VINCOLI
TITOLO V – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI E ALLE CLASSI
ART. 10 – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI E AI PLESSI
ART.11 – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA ALLE SEDI
TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE E USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE
ART. 12 – ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI
ART. 13 – ASSEGNAZIONE DELLE AULE
ART. 14 – BIBLIOTECHE
ART. 15 – LABORATORI MULTIMEDIALI, LABORATORI DI SCIENZE, LABORATORI MUSICALI
ART. 16 – ATTREZZATURE DIDATTICHE
ART. 17 – PALESTRE
ART. 18 – USO DEGLI STRUMENTI DI DUPLICAZIONE
ART. 19 – AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI NEI LOCALI SCOLASTICI
ART. 20 – UTILIZZO DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI
TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI
ART. 21 - CALENDARIO SCOLASTICO E SUO ADATTAMENTO
ART. 22 – SCANSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO
ART. 23 – CALENDARIO DELLE VALUTAZIONI PERIODICHE, DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI
ART. 24 – CRITERI PER LA FORMULAZIOINE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI
ART. 24-BIS –CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI ARRICCHIMENTO E O AMPLIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: SEZIONI APERTE, CLASSI APERTE, GRUPPI FLESSIBILI, GRUPPI EXTRACURRICULARI

ART.25 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
TITOLO VIII – RAPPORTI SCUOLA–FAMIGLIA-TERRITORIO
ART. 26 – PARTECIPAZIONE
ART. 27 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
ART. 28 – COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
TITOLO IX – LA VITA SCOLASTICA
ART. 29 – INGRESSO E USCITA
ART. 30 – ENTRATA ANTICIPATA ED USCITA POSTICIPATA
ART. 31 – USCITA ANTICIPATA ED ENTRATA POSTICIPATA
ART. 32 – RITARDI
ART. 33 – ASSENZE E RELATIVA GIUSTIFICAZIONE
ART. 34 – RICREAZIONE
ART. 35 – CAMBIO DEI DOCENTI
ART. 36 – REFEZIONE
ART. 37 – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
ART. 38 – OGGETTI DI VALORE
ART.39 – ACCESSO AGLI ESTRANEI
ART. 40 – ACCESSO AI CORTILI DELLE SCUOLE
ART. 41 – VIGILANZA SUL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
TITOLO X – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
ART. 42 – RISPETTO DI SE', DEGLI ALTRI E DELLE COSE
ART.43 – OBBLIGHI
ART. 44 – DIVIETI
ART. 45 – FREQUENZA
ART. 46 – COMUNICAZIONI CON I FAMILIARI IN ORARIO SCOLASTICO
ART. 47 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TITOLO XI – CODICE DEL PERSONALE SCOLASTICO
ART. 48 – OBBLIGHI
ART. 49 – IMPEGNI EDUCATIVI E DIDATTICI
ART. 50 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART.51 - DIVIETI
TITOLO XII – ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE
ART. 52 – VALENZA DIDATTICA E FORMATIVA DELLE INIZIATIVE
ART. 53 – TIPI DI USCITA
ART. 54 – AUTORIZZAZIONI
ART. 55 – ASSICURAZIONE
ART. 56 – PARTECIPAZIONE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE
ART. 57 – TEMPI
ART. 58 – VINCOLI
ART. 59 – REGOLE E PROCEDURE
ART. 60 – COMPORTAMENTI
TITOLO XIII – LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
ART. 61 – SICUREZZA
ART. 62 – INFORTUNI

ART. 63 – EMERGENZE
TITOLO XIV – COSTI E DIRITTI DI RICERCA PER ESTRAZIONE DI COPIE
ART. 64 – COSTI DI PRODUZIONE
ART. 65 – DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA
ART. 66 – DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO XV – LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
ART. 67 – FINALITA' DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
ART. 68 – LE PIATTAFORME DIGITALI
ART. 69 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ART. 70 – ATTIVITA' SINCRONE E ASINCRONE
ART. 71 – NORME COMPORTAMENTALI
ART. 72 – ASPETTI RIGURDANTI LA PRIVACY
TITOLO XVI – NORME DI RINVIO E FINALI
ART. 73 – RINVIO AD ALTRI ATTI
ART. 74 – ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'

SEZ. B REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART.1 – OGGETTO
ART.2 – FINALITA'
ART.3 – DIRITTI DEGLI STUDENTI
ART.4 – DOVERI DEGLI STUDENTI
ART.5 – DISCIPLINA
ART.6 – COMPORTAMENTI SANZIONABILI E RELATIVE SANZIONI
ART.7 – ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO
ART.8 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
ART.9 – CONVERTIBILITA' DELLE SANZIONI
ART.10 – IMPUGNAZIONI
ART.11 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO
ART.12 – ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
ART.14 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

ALLEGATI
All.n.1 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

SEZ. A ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

TITOLO I

LA NATURA DEL REGOLAMENTO

Art.1 Oggetto

1.Il Regolamento di istituto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Comprensivo "San Cesario di Lecce con San Donato di Lecce" con sede in San Cesario di Lecce in via Cerundolo, n. 64.

2.In particolare, esso adegua e armonizza i regolamenti dei preesistenti Istituti Comprensivi di San Cesario di Lecce e San Donato di Lecce, contiene le norme relative alla vita scolastica, le disposizioni concernenti le competenze di ciascun soggetto scolastico, le modalità di espletamento dei processi organizzativi, in modo da rendere consapevoli dello svolgimento della vita scolastica non solo i soggetti interni, ma anche quelli esterni, facilitandone la proficua partecipazione.

3.Il presente Regolamento scaturisce dalle determinazioni delle rappresentanze di ogni componente della comunità scolastica e si basa sui principi fondamentali della Costituzione.

Art.2 Diffusione

1.Il Regolamento è obbligatorio e vincolante in ogni sua parte, perciò va reso conoscibile attraverso il Sito scolastico e mezzi di comunicazione istituzionale adottati dall'Istituto; i genitori degli alunni al momento dell'iscrizione ed il personale, docente e ATA, all'atto della prima assunzione di servizio presso questo Istituto, devono prenderne visione, trattandosi di disposizioni a cui ciascuno dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie mansioni.

La pubblicazione sul Sito vale come notifica a tutti gli interessati che sono tenuti a rispetto delle norme in esso contenute.

TITOLO II

LA STRUTTURA DELL'ISTITUTO

Art.3 Ambito territoriale

1.L'Istituto Comprensivo "San Cesario di Lecce con San Donato di Lecce" è composto da tre plessi di Scuola dell'Infanzia, due plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di primo grado, ubicati nei comuni di San Cesario di Lecce e San Donato di Lecce.

Art.4 Composizione

1.L'Istituto Comprensivo è costituito dai seguenti plessi:

Scuole dell'Infanzia:

- ✓ "G. B. De Giorgi" - San Cesario di Lecce
- ✓ "N. Green" - San Cesario Di Lecce
- ✓ "Via Aiarelli"- San Donato di Lecce

Scuole Primarie:
- ✓ "G.B. Saponaro" – San Cesario di Lecce
- ✓ "Via Verdi" – San Donato di Lecce

Scuole Secondarie di primo grado:
- ✓ "A. Manzoni" – San Cesario di Lecce
- ✓ "G. Pascoli" – San Donato di Lecce

Art.5. Tempo scuola

1.Nei tre plessi di **Scuola dell'Infanzia** l'orario settimanale è di 25 ore nel periodo di sospensione della mensa, invece con l'attivazione del servizio mensa è di 40 ore (con possibilità per le famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto limitato alla sola fascia del mattino): dalle ore 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. In ogni sezione operano due insegnanti, che assicurano la compresenza nell'ora dedicata alla pausa per il pranzo, oltre all'insegnante di religione e, in alcuni casi, all'insegnante di sostegno.

È possibile adottare altri tempi scuola su delibera del Consiglio di Istituto, anche per giornate o periodi, sulla base delle progettualità previste dal PTOF.

2.Nella **Scuola Primaria** sono adottati due diversi modelli orario:

- *Tempo pieno*

  Le classi a tempo pieno funzionano con 40 ore settimanali (con servizio mensa), dal lunedì al venerdì.

- *Tempo normale*

  Le classi a tempo normale svolgono 27, fino a 29 ore, come da ordinamento vigente, dal lunedì al venerdì.

È possibile adottare altri tempi scuola su delibera del Consiglio di Istituto, anche per giornate o periodi, sulla base delle progettualità previste dal PTOF.

3.Nella **Scuola Secondaria** di primo grado è adottato il tempo scuola ordinario a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

È possibile adottare altri tempi scuola su delibera del Consiglio di Istituto, anche per giornate o periodi, sulla base delle progettualità previste dal PTOF.

4.E' facoltà del Consiglio di Istituto adottare modifiche ai modelli orari sulla base delle esigenze del Piano dell'Offerta Formativa.

TITOLO III

ISCRIZIONI

Art.6. Criteri di accoglimento delle richieste di iscrizione

1.Nel caso in cui le richieste di iscrizione risultino in eccedenza rispetto alla disponibilità dell'Istituto Comprensivo, sono fissati i seguenti criteri generali di ammissione, da applicarsi nell'ordine riportato:

- presentazione della domanda di iscrizione entro i termini prescritti;
- provenienza da una scuola dello stesso Istituto;
- residenza nel Comune;
- dimora abituale nel Comune;
- frequenza di un fratello/una sorella presso l'istituzione scolastica;
- attività lavorativa di un genitore nel territorio comunale;
- estrazione a sorte.

2. Sono ammessi alla frequenza della Scuola dell'Infanzia, in ordine di priorità:

- i bambini già frequentanti;
- i bambini di: a) cinque, b) quattro e c) tre anni;
- i bambini di due anni e mezzo che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, nei limiti della capienza dell'Istituto.

3.Per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, i genitori possono, altresì, esprimere l'ordine di preferenza tra i plessi appartenenti all'Istituto.

Per l'assegnazione al plesso avranno priorità i bambini che hanno un fratello/una sorella già frequentante lo stesso.

In caso di esubero di istanze per il plesso indicato come prima opzione, si costituirà una lista di attesa applicando le modalità di cui sopra.

Ai genitori sarà, altresì, data la possibilità di optare per le altre sedi disponibili, seguendo l'ordine di priorità indicato sull'istanza di iscrizione.

In caso di esubero per l'assegnazione ai plessi indicati come opzioni successive, si procederà al sorteggio.

Per i bambini anticipatari di due anni mezzo, nel caso in cui si dovesse registrare un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento nell'Istituto, si applicheranno i criteri sopraindicati e si terrà conto delle seguenti priorità:

a. famiglia monoparentale con genitore che lavora;
b. famiglia con entrambi i genitori che lavorano;
c. famiglia con un solo genitore lavoratore;
d. famiglia con genitori che non lavorano.

A parità di condizioni, si procederà all'accoglimento delle richieste secondo la data di nascita, con precedenza per i bambini più grandi.

Per gli anticipatari non ammessi sarà redatta una lista di attesa, dalla quale si potrà attingere dopo l'avvio dell'anno scolastico nel caso sopravvengano disponibilità, secondo i criteri e le priorità sopra indicate.

4.Per l'accoglimento delle domande alle classi della scuola primaria e secondaria, gli alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia e primarie di questo Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

5. Nel caso di eccedenze di iscrizioni per il modello orario richiesto, si procederà applicando le seguenti priorità:

frequenza di un fratello/sorella al tempo richiesto;

per il Tempo Pieno:

- famiglia monoparentale con genitore lavoratore;
- famiglia con entrambi i genitori lavoratori;
- famiglia con un solo genitore lavoratore;
- famiglia con genitori che non lavorano;
- estrazione a sorte.

Per le richieste eccedenti si procederà al trasferimento degli alunni ad altra articolazione oraria settimanale attiva nell'istituto.

TITOLO IV

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONI DEGLI ALUNNI

Art.7. Criteri generali per la formazione delle sezioni di Scuola dell'Infanzia, delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado

1.Nella Scuola dell'Infanzia le famiglie, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere tra i seguenti modelli organizzativi:

- 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì;
- 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

2.Le sezioni di Scuola dell'infanzia sono eterogenee per sesso e per età. I bambini iscritti a frequentare il primo anno sono distribuiti nelle sezioni preesistenti in ciascun plesso secondo i seguenti criteri:

- equa distribuzione per età;
- equa distribuzione per sesso;
- equa distribuzione numerica, nel rispetto dei vincoli per le classi con bambini con disabilità;
- opzione dei genitori per la stessa sezione o per sezioni diverse nel caso di fratelli o gemelli.

3.Su modelli organizzativi omogenei, gli alunni iscritti a frequentare le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria saranno distribuiti nelle sezioni nel rispetto dei seguenti criteri:

- equa distribuzione secondo i livelli di apprendimento;
- equa distribuzione per sesso;
- equa distribuzione numerica, nel rispetto dei vincoli per le classi con alunni con disabilità e BES;
- equa distribuzione degli alunni per i quali non si disponga di adeguati elementi di conoscenza iniziale;
- opzione dei genitori per la stessa sezione o per sezioni diverse nel caso di gemelli.

Art.8. Procedura operativa per la formazione delle classi prime

1.Per la formazione delle classi prime con lo stesso modello orario, il Dirigente nomina un'apposita commissione che esamina i curricula degli alunni tenendo conto delle indicazioni fornite dai docenti delle classi terminali dei diversi ordini di scuola. La commissione forma le diverse fasce sulla base dei criteri sopra riportati.

Al termine della formazione delle fasce, viene attribuita per sorteggio a ciascun alunno, in sede di Consiglio di Istituto, la classe prima.

2.Il Dirigente Scolastico procede all'inserimento nelle classi degli alunni con disabilità e di eventuali casi particolari segnalati dai genitori con oggettiva documentazione depositata agli atti riservati o dai docenti delle commissioni continuità.

In casi eccezionali e particolarmente delicati, il Dirigente Scolastico ha facoltà di operare scelte in deroga ai criteri stabiliti.

Art.9. Inserimento di nuovi alunni e vincoli

1.Completata la formazione delle classi è effettuata la pubblicazione degli elenchi.

2.Qualora nel corso dell'anno pervengano nuove iscrizioni, gli alunni neoiscritti saranno inseriti, di norma, nelle classi meno numerose.

3.Casi e istanze particolari saranno di volta in volta valutati dal Dirigente.

TITOLO V

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE AI PLESSI E ALLE CLASSI

Art.10. Criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni e ai plessi

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i, nonché della legge L. 107/15 per l'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative e di valorizzazione delle risorse umane, nella valutazione di esigenze e situazioni particolari, l'assegnazione dei docenti ai plessi tiene conto in ordine di priorità della L. 104/92, della continuità, delle competenze e delle eventuali richieste motivate dei docenti, oltre che della disponibilità del posto nel plesso richiesto.

2. Nel caso vi siano più richieste per la stessa sede, il dirigente scolastico procede nel rispetto della graduatoria d'istituto, redatta secondo i criteri indicati nel contratto per le utilizzazioni.

3. L'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è effettuata tenendo in considerazione:
- le disposizioni previste dal T.U sulla scuola 297/94;

- di quanto previsto dal d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i, nonché della legge L. 107/15;
- l'Organico dell'autonomia assegnato all'istituzione scolastica per l'anno di riferimento;
- la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal PDM con l'assegnazione dei docenti alle classi finalizzata:

✓ al potenziamento delle competenze inserire nelle priorità del PTOF;
✓ all'inclusione scolastica e al diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati/personalizzati da svilupparsi per gruppi di livello;
✓ alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'O.F.

- la necessità di affidare ai docenti con incarichi previsti dall'organigramma di istituto compiti specifici per attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, come previsto art. 1 c. 83 della L.107.

Art. 11 Criteri generali per l'assegnazione del personale ATA alle sedi

1. L'assegnazione del personale ATA è effettuata, su proposta motivata del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, in considerazione della consistenza dell'utenza nei singoli plessi e per far fronte alle necessità organizzative connesse con il servizio di mensa nella scuola dell'infanzia e del tempo pieno/prolungato nella scuola primaria e secondaria e tenuto conto della distribuzione su più piani.
2. L'assegnazione ai diversi plessi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e di norma dura per tutto l'anno, procedendo secondo il seguente ordine di priorità, tenuto conto della dislocazione dell'Istituto su due Comuni, della L.104/92 per assistenza a persona disabile sita in uno dei paesi di riferimento:

1. assegnazione della sede del personale già in sevizio;
2. assegnazione della sede del personale entrato in organico con decorrenza 1° settembre del corrente anno scolastico;
3. assegnazioni alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato.

3. Fermo quanto previsto quanto previsto dal d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i, nonché della legge L. 107/1, nell'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia del servizio, nel caso vi siano più richieste motivate per la stessa sede, supportate da ragioni oggettivamente accertabili, il dirigente procede nel rispetto della graduatoria d'istituto, redatta secondo i criteri indicati nel contratto per le utilizzazioni.
4.Tutti gli Assistenti Amministrativi prestano servizio nella sede centrale, salvo diverse disposizioni che tengono conto delle esigenze dell'utenza in particolari periodi dell'anno.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

Art.12. Organizzazione dei plessi

1.Il plesso è una struttura funzionale allo svolgimento dell'attività scolastica, dotato di biblioteca, laboratori, sussidi e strumenti inerenti alle attività didattiche che in esso sono svolte.

Le attrezzature e gli strumenti in dotazione devono essere conformi alle norme di sicurezza e devono essere adoperati in modo da evitare rischi e danni a cose e/o persone.

2.Il Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, procede alla nomina di un Coordinatore di plesso, scegliendolo tra i docenti in servizio nello stesso plesso, al quale delega alcune mansioni indispensabili per il corretto funzionamento della struttura.

3.Ogni plesso è dotato di un telefono che può essere utilizzato soltanto per esigenze di comunicazione urgente con e dai genitori degli alunni, di pronto intervento e per necessità didattiche.

Art.13. Assegnazione delle aule

1.L'assegnazione delle aule viene effettuata in base alle esigenze di uso degli spazi alla luce dei seguenti criteri:

- le classi con alunni con disabilità motoria, nei plessi a due piani in cui non sia in funzione l'ascensore, sono situate ai piani inferiori;
- l'ampiezza dell'aula deve essere proporzionale al numero degli alunni;

2.Gli spazi diversi dalle aule saranno utilizzati nel modo concordato dai docenti. Tali spazi verranno indicati in una mappa alla quale saranno allegati gli orari di utilizzo da parte delle varie classi. Periodicamente verrà valutata la loro funzionalità e saranno apportate eventuali modifiche volte a garantirne il migliore utilizzo.

Art.14. Biblioteche

1.L'accesso degli alunni alla biblioteca di ciascun plesso avviene sempre con la guida del docente di classe.

2.Il prestito dei libri della biblioteca può essere effettuato, a richiesta di alunni, docenti, genitori, per un periodo non superiore a trenta giorni. Il docente responsabile annota su un apposito registro la data del prestito, il titolo e la collocazione del volume e il nome del richiedente. Sullo stesso registro sarà poi segnata la data di restituzione.

3.La mancata restituzione del libro da parte degli alunni, docenti o genitori comporterà il rimborso del prezzo aggiornato del testo o la sua sostituzione con un altro volume simile e di pari valore.

Art.15. Laboratori multimediali, laboratori di scienze, laboratori musicali

1.Gli alunni possono accedere ai laboratori soltanto negli orari stabiliti, alla presenza del docente che accompagna la classe in queste aule speciali.

L'uso delle strutture deve avvenire in maniera tale da assicurare a tutte le classi la piena disponibilità, secondo un criterio di programmazione e di rotazione.

Il docente interessato prenota il laboratorio almeno con due giorni di anticipo tramite l'apposita tabella oraria e annota su apposito registro giorno e ora di utilizzo dei laboratori.

2.Nei laboratori è vietato introdurre e consumare cibi e bevande.

3.Devono essere lasciati in ordine e nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati.

4.Non possono essere usati per attività diverse da quelle tecnico-didattiche.

5.Nei laboratori informatici è fatto divieto di usare software non autorizzati ed è vietato installare programmi o apportare modifiche arbitrarie alle configurazioni dei computer senza consultare il responsabile del laboratorio.

È vietato realizzare copie dei programmi presenti sugli hard disk.

È vietato usare e salvare sui dispositivi della scuola file e/o programmi personali.

I personal computers non devono essere usati senza l'autorizzazione del docente e, in ogni caso, il loro uso deve avvenire con le cautele necessarie ad evitare situazioni pericolose per la propria o per l'altrui incolumità.

Ciascun docente avrà cura di accendere e spegnere correttamente le macchine, di disattivare l'alimentazione della rete elettrica all'uscita del laboratorio e di segnalare tempestivamente al responsabile eventuali guasti o anomalie.

L'uso di internet avviene sotto la diretta responsabilità del docente. E' vietata la consultazione di pagine web per ragioni diverse da quelle strettamente legate alle attività didattiche.

6.Per quanto riguarda i laboratori scientifici, il montaggio delle apparecchiature in essi contenute va sottoposto a controllo prima dell'inizio delle attività, la quale potrà svolgersi solo dopo che gli alunni avranno ricevuto apposite indicazioni da parte dei docenti.

In ogni caso è richiesta agli alunni una condotta controllata negli spostamenti all'interno del laboratorio e nei momenti di entrata e di uscita dallo stesso.

Anche lo stato degli strumenti in dotazione deve essere oggetto di accurato controllo. Né gli strumenti, né i materiali o le sostanze presenti nel laboratorio possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione del docente, le cui istruzioni vanno seguite scrupolosamente.

In base al tipo di esperimento da realizzare, devono essere usati dispositivi di protezione individuali.

Si rammenta l'importanza, soprattutto in tali contesti, di comportamenti prudenti per evitare di esporre a pericolo la propria o l'altrui incolumità.

7.Il laboratorio è un luogo soggetto alle disposizioni del T.U. n.81/2008 (e successive modificazioni) sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Gli alunni sono assimilati ai lavoratori, pertanto devono rispettare la normativa antinfortunistica e quella relativa alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

8.Il Piano di Evacuazione deve essere conosciuto da tutti gli studenti, soprattutto in relazione alle vie di fuga da usare in situazioni di emergenza.

Art.16. Attrezzature didattiche

1.Le attrezzature didattiche, scientifiche, multimediali, sportive, culturali presenti nei plessi sono a disposizione di tutte le classi; occorre programmarne e organizzarne la fruizione a vantaggio di tutti ed assicurarne la opportuna conservazione a beneficio di tutti gli aventi diritto.

2. Tutte le attrezzature didattiche possono essere usate solo per attività strettamente didattiche programmate e autorizzate.

Art.17. Palestre

1.Gli alunni possono accedere alla palestra di ciascuna sede soltanto negli orari stabiliti, con abbigliamento idoneo e alla presenza del docente responsabile. Devono tutti indossare le scarpa da ginnastica per la lezione di attività motorie. Gli alunni sprovvisti delle apposite scarpette non saranno ammessi alle lezioni di attività motorie.

2.Gli alunni devono utilizzare gli attrezzi secondo le indicazioni del docente, con la massima cura e attenzione per l'incolumità propria e altrui, riponendole negli appositi spazi al termine delle attività. Il docente vigilerà sulla corretta sistemazione e sulle condizioni degli attrezzi.

In caso di danneggiamento del materiale o delle strutture o di pericolo per la sicurezza degli alunni e del personale è necessario informare tempestivamente il Dirigente scolastico.

3.È vietato entrare nelle palestre con bibite o generi alimentari.

4.È vietato giocare a pallone sia nelle palestre sia negli spazi esterni non destinati al gioco del calcio.

Art. 18. Uso degli strumenti di duplicazione

1.Le attrezzature dell'Istituto per la riproduzione, oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate dalle componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della Scuola.

2.L'uso dei fotocopiatori è gratuito esclusivamente per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti fissati annualmente.

3.L'uso dei fotocopiatori è riservato al personale incaricato che su apposito registro annoterà la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Al personale incaricato la riproduzione deve essere richiesta con congruo anticipo, per permettere una programmazione del lavoro nei momenti più idonei e per non sovraccaricare le macchine.

4.I richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione del materiale cartaceo sottoposto alla normativa sui diritti d'autore.

Art.19. Affissione e distribuzione di materiali nei locali scolastici

1.I materiali di natura culturale, informativa, ecc. possono essere affissi nei locali scolastici o possono essere distribuiti all'interno degli stessi soltanto previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2.Non è consentito effettuare attività di propaganda o di vendita di materiali, se non previa autorizzazione del Consiglio di Istituto giustificata da particolari motivi.

3. Non è consentita l'affissione, la distribuzione e la diffusione di materiali di pubblicità che promuovano attività di privati.

4. Non è consentita l'affissione, la distribuzione e la diffusione di materiale che promuove attività di partiti politici o associazioni/enti ad essi riconducibili.

5. E' consentita l'affissione e la distribuzione di materiali che promuovono attività con patrocini istituzionali e che rientrano nelle priorità stabilite dal PTOF.

Art.20. Utilizzo degli edifici e delle strutture scolastiche da parte di terzi

1.Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere usati per attività di natura culturale, sociale, sportiva, ecc., al di fuori dell'orario scolastico, previa domanda da presentare all'Amministrazione Comunale e per conoscenza al Consiglio di Istituto, che, nel rilasciare il nulla osta indicherà le condizioni d'uso con riferimento alle esigenze di sicurezza, di igiene e di salvaguardia del patrimonio scolastico.

2.Il Consiglio di Istituto motiva il suo assenso o il suo rifiuto.

3.L'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, contenente le disposizioni sulle modalità d'uso, viene poi trasmessa in forma scritta a coloro che hanno presentato istanza di utilizzo. Nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni il Consiglio potrà revocare tale autorizzazione.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI

Art.21. Calendario scolastico e suo adattamento

1.Il Ministero dell'Istruzione fissa il calendario scolastico nazionale.

2.Ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 138 lett. d) del D.Lgs. n.112 del 1998, stabilisce per le scuole del proprio territorio il calendario scolastico.

3.Gli adattamenti del calendario vengono disposti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in relazione alle esigenze derivanti al Piano dell'offerta formativa, ma nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 c.3 del D.Lgs. 297/94 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o di quanto stabilito dall'art.5 c.3 del D.P.R. n.275/99 concernente l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie (in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività). Tali adattamenti possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni fissata dai Direttori degli uffici scolastici regionali oppure la sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, con la previsione di modalità e tempi di recupero in altri periodi di attività o di ore non svolte.

Art.22 Scansione dell'anno scolastico

1.Ai fini della valutazione degli alunni l'anno scolastico, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 297/94, può essere suddiviso in due o tre periodi su deliberazione del Collegio dei docenti.

2.Tale organo individua le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo momenti periodici di verifica della loro preparazione, in modo da programmare interventi finalizzati a colmare le eventuali carenze e per garantire forme di comunicazione costante con le famiglie circa i livelli di apprendimento degli alunni.

Art.23.Calendario delle valutazioni periodiche, degli scrutini e degli esami

1.Il Dirigente scolastico, in base alla delibera del Collegio dei docenti sulla suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, fissa il calendario delle valutazioni periodiche e finali, degli scrutini e degli esami di Stato relativi alla Scuola Secondaria di primo grado.

Art. 24 Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni

1.Il Dirigente scolastico nella formulazione dell'orario degli insegnanti, si avvale dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti.

2. Nell'elaborazione dell'orario, per quanto possibile, garantirà prioritariamente l'articolazione oraria dei docenti a scavalco e con cattedra oraria esterna (COE), tenendo presenti i seguenti criteri:

- Equilibrata distribuzione delle discipline e delle educazioni nell'arco della giornata e della settimana
- Equa distribuzione delle ore per la sostituzione di colleghi assenti
- Equa distribuzione delle ore buco, degli ingressi e delle uscite
- Equa rotazione dei docenti nell'orario pomeridiano
- Abbinamento delle ore per le discipline che richiedono prove scritte

3. Nella predisposizione dell'orario si dovrà porre attenzione a:

- elaborare l'orario di religione tenendo presenti gli alunni/e esonerati/e da IRC
- prevedere, ove possibile, le ore di potenziamento di ruolo comune sulle classi in cui siano presenti alunni BES a seguito di PDP redatto dai docenti di classi con indicazione delle priorità.

ART. 24-bis – Criteri per l'organizzazione delle attività didattichedi arricchimento e o amplimento dell'offerta formativa: sezioni aperte, classi aperte, gruppi flessibili, gruppi extracurriculari

1. Fondamento normativo

L'Istituto Comprensivo di San Cesario di Lecce con San Donato, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa riconosciuta dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al D.M. 9 dicembre 2025, n. 221, può adottare modalità organizzative flessibili funzionali alla realizzazione del curricolo e alla piena attuazione dell'offerta formativa.

2. Finalità

L'organizzazione delle attività didattiche in **sezioni aperte, classi aperte e gruppi flessibili** è finalizzata a rispondere alla pluralità dei bisogni educativi e formativi degli alunni e a promuovere condizioni favorevoli al successo formativo.

In particolare, tale modalità organizzativa è volta a:

- favorire la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in relazione ai ritmi, ai livelli di partenza, agli interessi e alle potenzialità degli alunni;
- promuovere l'inclusione, la partecipazione e la valorizzazione delle differenze individuali;
- sostenere il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze;
- sviluppare competenze disciplinari, trasversali, relazionali e sociali;
- favorire la cooperazione, l'autonomia e il senso di responsabilità degli alunni;
- consentire la realizzazione di attività laboratoriali, interdisciplinari e progettuali, anche mediante l'organizzazione flessibile dei gruppi di alunni, degli spazi, dei tempi e delle risorse professionali, in relazione alle esigenze della programmazione didattica.

3. Tipologie e caratteristiche organizzative

Nell'ambito della programmazione educativa e didattica, le attività possono essere organizzate secondo le seguenti modalità:
a) sezioni aperte, nella scuola dell'infanzia, mediante la costituzione temporanea o periodica di gruppi di bambini provenienti da sezioni diverse, in relazione a progetti, atelier, laboratori, attività comuni o specifiche esigenze organizzative, educative e didattiche;
b) classi aperte, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, mediante la costituzione temporanea di gruppi di alunni provenienti da classi diverse, preferibilmente parallele, per la realizzazione di attività didattiche, laboratoriali, interdisciplinari o progettuali, nonché per il recupero, il consolidamento e il potenziamento degli apprendimenti;
c) gruppi flessibili, costituiti all'interno della singola sezione o classe oppure tra più sezioni o classi, in relazione a specifiche esigenze organizzative, educative e didattiche, ai livelli di apprendimento, agli interessi, alle attitudini e agli obiettivi programmati.
La composizione, la durata, le modalità di costituzione e l'eventuale rotazione dei gruppi sono definite nell'ambito della programmazione didattica e possono essere adattate in relazione alle finalità dell'attività, ai bisogni degli alunni e alle condizioni organizzative dell'Istituto.
d) gruppi in orario extracurriculare, costituiti su spcifiche progettualità su base volontaria e opzionale.

4. Sezioni aperte nella scuola dell'infanzia
Nella scuola dell'infanzia, le sezioni aperte consistono nella costituzione temporanea, anche oraria su base giornaliera, o periodica di gruppi di bambini provenienti da sezioni diverse, organizzati in relazione alle finalità educative e didattiche definite nella programmazione.
Le sezioni aperte possono essere attivate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo le seguenti modalità:
a) per fasce d'età, mediante la costituzione di gruppi omogenei o eterogenei, finalizzati alla realizzazione di esperienze educative adeguate ai livelli di sviluppo, ai processi di maturazione e ai bisogni dei bambini;
b) per obiettivi educativi e di potenziamento, finalizzati allo sviluppo e al consolidamento delle competenze, delle autonomie e delle abilità di base, nonché alla promozione dell'inclusione, dell'accoglienza e della socializzazione;
c) per campi di esperienza, atelier e laboratori, mediante attività creative, espressive, artistiche, musicali, motorie, scientifiche, digitali e laboratoriali, coerenti con la progettazione educativa;
d) per percorsi di continuità educativa, finalizzati a favorire la continuità tra sezioni, tra plessi e con l'asilo nido e la scuola primaria, anche attraverso specifiche attività di raccordo nelle annualità ponte, al fine di facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola;
e) per progetti di ampliamento dell'offerta formativa e sperimentazioni metodologico-didattiche, coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
Le attività sono organizzate dai docenti nel rispetto della programmazione educativa e didattica, dei criteri di sicurezza e vigilanza e delle esigenze organizzative dell'Istituto.

5. Classi aperte e gruppi flessibili nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, le attività didattiche possono essere organizzate mediante classi aperte e gruppi flessibili costituiti tra alunni appartenenti alla stessa annualità, a classi parallele o, in relazione alle finalità dell'attività, a classi diverse.

Tali modalità organizzative possono essere adottate per:
a) attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti e delle competenze;
b) attività disciplinari e interdisciplinari, anche attraverso laboratori artistici, espressivi, musicali, scientifici, tecnologici, digitali, STEM, motori e sportivi;
c) percorsi progettuali e tematici, nonché sperimentazioni metodologico-didattiche, anche mediante metodologie laboratoriali, cooperative e orientate alla partecipazione attiva degli alunni;
d) attività di inclusione, alfabetizzazione e personalizzazione degli apprendimenti, comprese quelle rivolte agli alunni di recente immigrazione (NAI) e agli alunni con specifici bisogni educativi, nel rispetto dei percorsi individualizzati e personalizzati predisposti dall'Istituto;
e) attività di arricchimento e potenziamento linguistico e culturale, comprese quelle previste dal curricolo, dal PTOF e dai progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
f) attività di continuità e orientamento, anche mediante percorsi di raccordo tra diversi ordini di scuola, finalizzati a favorire l'accompagnamento degli alunni nelle fasi di transizione del percorso scolastico, lo sviluppo delle competenze orientative, trasversali e di cittadinanza e la conoscenza degli ambienti, delle metodologie e delle opportunità formative dei diversi gradi di istruzione.

6. Costituzione, composizione e durata dei gruppi
Le attività possono essere organizzate all'interno della singola classe oppure mediante la costituzione di classi aperte o gruppi flessibili tra più classi, in relazione alle finalità dell'attività, agli obiettivi programmati e alle esigenze organizzative dell'Istituto.
Quando l'attività è realizzata all'interno della singola classe, il gruppo coincide con la classe di appartenenza degli alunni e non comporta alcuna aggregazione con alunni di altre classi.
Quando l'attività è organizzata in classi aperte o gruppi flessibili, gli alunni appartenenti a due o più classi possono essere aggregati in uno o più gruppi costituiti dai docenti interessati nell'ambito della programmazione educativa e didattica.
La composizione dei gruppi può essere omogenea o eterogenea, in relazione alla natura dell'attività e agli obiettivi da perseguire, tenendo conto, ove pertinenti:
a) dei livelli di apprendimento e delle competenze possedute;
b) dei bisogni educativi e formativi degli alunni;
c) degli interessi, delle attitudini e delle potenzialità individuali;
d) degli obiettivi specifici dell'attività o del progetto;
e) delle esigenze di inclusione, partecipazione e collaborazione;
f) delle dinamiche relazionali e delle condizioni organizzative.

La composizione dei gruppi può essere:
a) occasionale -giornaliera
b) stabile per un periodo determinato;
c) soggetta a rotazione programmata;
d) modificata in relazione agli esiti del monitoraggio, alle esigenze organizzative o ai bisogni educativi e formativi degli alunni.

La formazione dei gruppi tiene conto del numero degli alunni coinvolti, degli spazi disponibili, delle risorse professionali assegnate e delle esigenze di vigilanza e sicurezza.

Le eventuali modifiche della composizione dei gruppi sono motivate e documentate dai docenti coinvolti nell'ambito della programmazione didattica e comunicate secondo le modalità organizzative adottate dall'Istituto.

7. Percorsi di arricchimento e potenziamento linguistico

Nell'ambito delle classi aperte e dei gruppi flessibili possono essere attivati percorsi di arricchimento e potenziamento linguistico, nel rispetto della normativa vigente, delle Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 9 dicembre 2025, n. 221, del curricolo d'Istituto e del PTOF.

Tali percorsi possono comprendere:

a) Latino per l'Educazione Linguistica (LEL), quale insegnamento curricolare opzionale, ove attivabile secondo la normativa vigente;

b) potenziamento della lingua inglese, compreso l'eventuale insegnamento potenziato previsto dal quadro normativo vigente;

c) percorsi di arricchimento linguistico e culturale relativi ad altre lingue;

d) attività connesse a Erasmus+, eTwinning, scambi culturali, gemellaggi e partenariati internazionali;

e) percorsi finalizzati alla preparazione e al conseguimento di certificazioni linguistiche;

f) percorsi per l'apprendimendo dell'Italiano come L2.

Le modalità di attivazione e di partecipazione sono definite in relazione alla natura curricolare o extracurricolare del percorso, al numero degli aderenti, alle risorse disponibili e alla programmazione dell'Istituto.

8. Organizzazione del Latino per l'Educazione Linguistica (LEL)

Il Latino per l'Educazione Linguistica (LEL) è proposto su base opzionale agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, secondo quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2025, n. 221 e dalle relative disposizioni applicative.

Le modalità di attuazione sono le seguenti:

a) adesione: su base opzionale, mediante formalizzazione della scelta da parte delle famiglie all'inizio dell'anno scolastico o del ciclo, secondo le modalità stabilite dall'Istituto;

b) destinatari e formazione dei gruppi: gli alunni che scelgono di partecipare sono aggregati in gruppi costituiti tra le classi seconde e/o terze interessate, sulla base delle adesioni raccolte e delle condizioni organizzative dell'Istituto. Qualora il percorso sia attivato all'interno di una singola classe, il gruppo coincide con la classe di appartenenza;

c) collocazione oraria: nell'ambito della quota di autonomia e flessibilità didattica e organizzativa di cui al D.P.R. n. 275/1999, ovvero nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa previsto dal PTOF;

d) docenza: affidata a docenti interni in possesso delle competenze richieste, individuati secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti;

e) valutazione: in base a quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2025, n. 221 e dalle relative disposizioni applicative, concorre alla valutazione dell'alunno secondo la normativa vigente e secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e recepiti nel PTOF.

9. Potenziamento della lingua inglese

Ai sensi del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, richiamato dalle Indicazioni Nazionali, l'Istituto può attivare percorsi di insegnamento potenziato della lingua inglese per cinque ore settimanali, in sostituzione della seconda lingua comunitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In tale eventualità, il livello di competenza atteso al termine della scuola secondaria di primo grado può essere superiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Le modalità di attuazione sono le seguenti:
a) destinatari e formazione dei gruppi: qualora il percorso coinvolga più classi, gli alunni aderenti possono essere aggregati in gruppi aperti; qualora sia attivato all'interno di una singola classe, il gruppo coincide con la classe di appartenenza;
b) collocazione oraria: cinque ore settimanali di lingua inglese, in sostituzione delle ore destinate alla seconda lingua comunitaria, nell'ambito del medesimo quadro orario curricolare;
c) docenza: affidata ai docenti di lingua inglese in servizio nell'Istituto, secondo l'organizzazione del servizio;
d) valutazione: in quanto attività programmata ai sensi del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, concorre alla valutazione dell'alunno secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.

10. Ulteriore lingua comunitaria – opzionale facoltativa
Eventuali attività riguardanti una lingua diversa dall'inglese e dalla seconda lingua comunitaria prevista dal percorso ordinario, prive di specifica base curricolare, sono realizzate nell'ambito dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.
Le modalità di attuazione sono le seguenti:
a) adesione: su base volontaria, con eventuale individuazione di un numero minimo di alunni necessario per l'attivazione e di criteri per la formazione di eventuali liste d'attesa in caso di richieste eccedenti la disponibilità;
b) destinatari e formazione dei gruppi: gli alunni aderenti, provenienti da classi parallele o da classi diverse, possono essere organizzati in uno o più gruppi, anche mediante classi aperte;
c) collocazione oraria: in orario extracurricolare;
d) docenza: affidata a docenti interni in possesso delle competenze richieste ovvero, in caso di indisponibilità, a esperti esterni individuati secondo la normativa vigente in materia di incarichi. La copertura degli eventuali oneri è assicurata mediante le risorse finanziarie disponibili, comprese quelle derivanti dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, da programmi nazionali o europei, da specifici finanziamenti e, ove previsto, da contributi delle famiglie;
e) finalità ed esito: l'attività ha finalità di arricchimento formativo, non concorre alla valutazione disciplinare e può essere documentata, ove previsto dal progetto, mediante attestazione della frequenza o annotazione nella documentazione dell'alunno.

11. Altri percorsi linguistici e culturali di ampliamento dell'offerta formativa – opzionale facoltativa
Le attività linguistiche e culturali non aventi carattere curricolare possono essere realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, anche attraverso gruppi aperti costituiti tra alunni appartenenti a classi diverse.

Rientrano in tale ambito, in particolare, percorsi relativi ad altre lingue, attività finalizzate alla preparazione a certificazioni linguistiche, progetti Erasmus+ ed eTwinning, scambi e gemellaggi, nonché ulteriori iniziative di carattere linguistico e interculturale previste dal PTOF.
La partecipazione può essere volontaria e, in caso di disponibilità limitata, può essere subordinata a criteri di priorità e di formazione dei gruppi previamente definiti dall'Istituto.
Le attività possono essere realizzate da docenti interni o, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da esperti esterni individuati secondo le procedure previste.
Le relative modalità di finanziamento sono definite in relazione alla specifica iniziativa.
Le attività non aventi carattere curricolare non concorrono alla valutazione disciplinare, ferma restando la possibilità di documentarne la partecipazione e gli esiti secondo quanto previsto dal progetto e dal PTOF.

12. Inclusione e personalizzazione
L'organizzazione delle attività in sezioni aperte, classi aperte e gruppi flessibili è attuata nel rispetto dei principi di inclusione, pari opportunità e personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
La costituzione dei gruppi tiene conto delle esigenze degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento, con altri bisogni educativi speciali e degli alunni con bisogni linguistici specifici, in coerenza con i PEI, i PDP e con la programmazione educativa e didattica.
Le modalità organizzative sono definite in modo da garantire la partecipazione effettiva di tutti gli alunni, evitando qualsiasi forma di esclusione o discriminazione e assicurando, ove necessario, gli interventi e i supporti previsti dai rispettivi percorsi individualizzati e personalizzati.

13. Vigilanza e responsabilità
Durante lo svolgimento delle attività in sezioni aperte, classi aperte e gruppi flessibili, gruppi di attività extracurriculare, la vigilanza sugli alunni è assicurata dai docenti responsabili delle attività, secondo l'organizzazione definita nella programmazione didattica e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e vigilanza.
Per ciascuna attività sono individuati i docenti responsabili della conduzione delle attività, della vigilanza sugli alunni e, ove necessario, del coordinamento organizzativo.
L'organizzazione degli spazi, dei tempi e degli eventuali spostamenti degli alunni, definita in coerenza con il Piano di emergenza dell'Istituto e con le indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve garantire condizioni di sicurezza, ordinato svolgimento delle attività e tracciabilità dei gruppi costituiti.

14. Programmazione, documentazione e monitoraggio
Le attività sono progettate e programmate dai docenti nell'ambito della programmazione educativa e didattica e deliberate dagli organi collegiali competenti, secondo le rispettive attribuzioni.
La programmazione definisce gli obiettivi, la durata, la composizione dei gruppi, gli spazi, i docenti coinvolti e le modalità di monitoraggio e verifica. Gli esiti del monitoraggio consentono di valutare l'efficacia delle attività e, ove necessario, di apportare adeguamenti alle modalità organizzative.

15. Valutazione degli apprendimenti

La partecipazione degli alunni alle attività organizzate in sezioni aperte, classi aperte e gruppi flessibili, attività extracurriculari costituisce parte integrante del percorso educativo e didattico.
La valutazione degli apprendimenti resta di competenza dei docenti titolari delle discipline e della classe di appartenenza degli alunni, anche quando le attività sono svolte mediante classi aperte o gruppi flessibili.
Gli elementi osservativi e le evidenze raccolte dai docenti che conducono le attività possono concorrere alla valutazione secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.
Le osservazioni e gli elementi raccolti durante le attività possono contribuire alla valutazione del percorso di apprendimento, del livello di partecipazione e collaborazione e dello sviluppo delle competenze disciplinari, trasversali e relazionali.

16. Informazione alle famiglie
Le famiglie sono informate preventivamente in merito alle finalità, alla tipologia, all'organizzazione, alla durata, ai criteri generali di funzionamento e alle modalità di svolgimento delle attività, secondo le procedure di comunicazione adottate dall'Istituto.
Le attività disciplinate dal presente articolo, in quanto modalità organizzative del curricolo ordinario e dell'ampliamento dell'offerta formativa deliberate dagli organi collegiali competenti, si svolgono nel rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e delle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Art. 25 Criteri per l'assegnazione delle attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica:

1.Per gli alunni i cui genitori hanno optato di non avvalersi dell'IRC

Le opzioni di scelta sono le seguenti:

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
- svolgimento di attività didattiche e formative
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente.

2. Non è consentita la libera attività di studio individuale, autonomo, senza assistenza di personale docente, prevista esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione.

3. Per le attività didattiche e formative, i contenuti non possono sviluppare programmi curricolari e devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. (C.M. n. 131 del 3 maggio 1986)

4. In presenza di alunni non italofoni, è prevedibile favorire attività di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana con contenuti di cittadinanza attiva; per tutte le classi le attività sono incentrate sull'approfondimento dei contenuti disciplinari afferenti ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

5. Le attività di studio individuale con assistenza di personale docente sono libere e non prevedono alcun programma.

6. Gli organi collegiali devono stabilire soluzioni operative (locali, classi, orari) e modalità dell'assistenza agli studenti da parte del personale docente.

7. Le ore alternative all'IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

L'individuazione di docenti che svolgano l'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, a seguito di Avviso interno, avviene secondo il seguente ordine di conferimento, contenuto nella nota del MEF del 7/03/2011:
a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo
c) personale supplente già titolare di altro contratto;
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto.

TITOLO VIII

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA- TERRITORIO

Art. 26. Partecipazione

1.La scuola si pone in un continuo dialogo con le famiglie, gli enti locali, istituzioni, associazioni del privato sociale per condividere gli obiettivi educativi e le azioni progettuali e promuovere con essi un rapporto di corresponsabilità formativa.

2.I genitori prendono parte attivamente alla vita della comunità scolastica attraverso la partecipazione alle assemblee e attraverso i propri rappresentanti negli Organi Collegiali.

3. La scuola, ai sensi del art. 7 del DPR 275/99 può promuovere e aderire a Reti o stipulare Accordi con Enti, istituzioni, associazioni che perseguono fini educativi e che condividono le priorità contenute nel PTOF.

4. La scuola non può promuovere e/o aderire a Reti o stipulare Accordi con Enti, istituzioni, associazioni politiche, partiti politici o realtà ad essi riconducibili.

Art. 27. Patto educativo di corresponsabilità

1.Il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia è formalizzato mediante la sottoscrizione del *Patto educativo di corresponsabilità* scuola-alunno-famiglia, che costituisce uno strumento di condivisione delle regole della comunità scolastica e dell'offerta formativa.

2. Con il Patto di corresponsabilità gli alunni si impegnano a rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature, a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica, a mantenere un comportamento corretto, a svolgere le attività di studio con attenzione e puntualità.

3. I genitori, dal loro canto, sono chiamati ad instaurare un clima positivo di dialogo, a conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento di Istituto, a creare condizioni favorevoli al processo di apprendimento, a partecipare ai momenti di vita scolastica, a tenersi informati sull'andamento didattico e disciplinare dei figli. Con il Patto di corresponsabilità la famiglia assume l'impegno di rispondere dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni alle persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto.

4.Il personale non docente garantirà il necessario supporto alle attività didattiche, con atteggiamenti di collaborazione e rispetto.

5.In tale Patto si contempla l'impegno dei docenti ad offrire una formazione culturale e professionale adeguata, a creare un ambiente sereno e positivo, favorevole alla crescita integrale della persona, a promuovere il successo formativo di ciascuno, attivando strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà.

6.Il Dirigente scolastico si impegna a favorire l'attuazione di un'Offerta Formativa condivisa, a sollecitare il dialogo, a cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui opera la scuola.

7. Eventuali integrazioni al Patto rappresentano parte costitutiva dello stesso.

Art. 28. Comunicazioni scuola-famiglia

1.Oltre che attraverso il sito istituzionale, le comunicazioni alle famiglie, comprese eventuali modifiche dell'orario scolastico, si svolgono di norma mediante avvisi trasmessi tramite il gestionale della scuola e il diario. I genitori hanno l'obbligo di dimostrare di aver visionato la comunicazione.

2.I genitori che desiderano conferire con i docenti devono rispettare l'orario di ricevimento.

3.Lo scambio di informazioni sullo sviluppo del processo educativo dell'alunno si realizza nelle forme seguenti:
a) comunicazioni scritte o annotazioni sul diario personale e sul registro elettronico inviate direttamente alle famiglie;
b) ricevimento dei docenti, previo appuntamento, in presenza o a distanza;
c) incontri pomeridiani periodici per tutti i genitori.

4.In casi particolari, la Scuola convoca i genitori/tutori degli alunni per comunicazioni urgenti.

TITOLO IX

LA VITA SCOLASTICA

Art. 29. Ingresso e uscita

1.L'ingresso e l'uscita avvengono in maniera ordinata e tranquilla con l'osservanza di precise regole.

2.Nella Scuola dell'Infanzia l'ingresso avviene dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Il bambino è accompagnato dai genitori all'interno della struttura e affidato al collaboratore scolastico o al docente.

3.L'uscita avviene dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Per non arrecare disturbo alle attività didattiche, ai genitori non è consentito l'accesso nelle sezioni. Nel primo periodo dell'anno sono consentite, in particolare per i più piccoli, entrate posticipate ed uscite anticipate, concordate con i docenti.

4.Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria il suono della campanella indica l'ingresso degli alunni. Ciascun docente accoglie la sua classe. I collaboratori scolastici collaborano alla vigilanza degli allievi avendo cura di evitare affollamenti presso il varco di ingresso e nelle aree di transito.

5. Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria il suono della campanella indica il termine delle lezioni. Con l'attenta vigilanza del docente in servizio che accompagna gli alunni fino all'uscita da scuola, questi escono dall'edificio.

I collaboratori scolastici collaborano alla vigilanza degli allievi avendo cura di evitare affollamenti presso il varco di uscita e nelle aree di transito.

6. Il docente dell'ultima ora è corresponsabile dell'uscita degli alunni sino alla consegna del minore al genitore/tutore o suo delegato.

7. Superati i 10 minuti di tolleranza, se i genitori non si presentano, la Scuola provvede a contattare la famiglia. Se la famiglia non è rintracciabile, la Scuola contatta i Vigili urbani perché il minore sia accompagnato a casa.

7.In nessun caso i minori possono uscire da scuola prima del termine delle lezioni, a meno che non siano prelevati da un genitore o da persone espressamente delegate.

8.Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado i genitori possono autorizzare l'uscita autonoma.

9.Coloro che giungono in ritardo devono giustificarsi al docente della prima ora che procederà alla relativa registrazione. In caso di ritardo superiore a 5 minuti, ma inferiore a 15 minuti, l'alunno è ammesso in aula dietro autorizzazione del Dirigente scolastico o del vicario. Qualora il ritardo sia superiore a 15 minuti, si osservano le stesse procedure, ma l'ammissione in classe avviene nell'ora successiva.

10 Disposizioni specifiche a carattere temporaneo o di durata annuale sono impartite con circolare della dirigente scolastica.

Art.30. Entrata anticipata e uscita posticipata

1.In casi particolari, legati a peculiari esigenze dei familiari, la scuola può, se le condizioni lo consentono, organizzare un servizio per anticipare l'ingresso degli alunni o posticiparne l'uscita.

Art. 31 Uscite anticipate ed entrate posticipate

1.Nel caso in cui i genitori degli alunni si trovassero eccezionalmente nella necessità di uscita anticipata e/o di entrata posticipata, dovranno farne richiesta tramite compilazione del modulo prestampato.

2.Le ore o le frazioni orarie di uscita/entrata differenziata saranno computate nel monte-ore di assenza dell'alunno e nei casi di reiterata frequenza se ne terrà conto nella valutazione del comportamento, in osservanza dei criteri per la valutazione del comportamento deliberati dal Collegio dei docenti.

3.Il Dirigente scolastico (o il responsabile di plesso) può autorizzare gli alunni a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo per gravi motivi di salute o di famiglia e solo se gli alunni sono prelevati personalmente da uno dei genitori o da chi eserciti la potestà genitoriale o, in casi eccezionali, da un delegato degli stessi con delega scritta. In caso di grave indisposizione dell'alunno, verrà contattata la famiglia affinché provveda a prelevarlo.

4.I genitori devono giustificare le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni mediate l'apposita funzione del Registro elettronico.

Art. 32. Ritardi

1.L'alunno che arriva in ritardo viene comunque accettato in classe con annotazione dell'effettivo orario di ingresso sul registro di classe da parte del docente presente. In caso di ripetuti ritardi ingiustificati, la Scuola contatta la famiglia alla ricerca di soluzioni possibili.

2.In caso di ritardo superiore a cinque minuti, i minuti di ritardo rientrano nel computo complessivo delle ore di assenza, salvo casi particolari e sistematici concordati e autorizzati all'inizio dell'anno.

Art. 33. Assenze e relativa giustificazione

1.I genitori degli alunni dell'Istituto devono giustificare le assenze dei propri figli mediante il Registro elettronico. Le assenze non consecutive devono essere giustificate separatamente.

2.In tutti gli ordini scuola, in caso di assenza per motivi non sanitari, il genitore, prima del verificarsi dell'assenza, deve inviare apposita comunicazione.

3. A tutela della salute altrui, non è possibile accogliere in classe l'alunno sprovvisto di nulla osta del medico curante per le assenze dovute a malattia per le quali, oltre alla giustifica, è richiesta la presentazione di un certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. In caso di mancata consegna del certificato, i genitori sono sollecitati a fornirlo tempestivamente.

Art. 34. Ricreazione

1. Nelle giornate con orario superiore a 5 ore di attività didattica sono garantite due pause, una delle quali con consumazione della colazione.

2.La sorveglianza degli alunni spetta al docente in servizio nella classe al momento della ricreazione.

3. Il personale ausiliario deve vigilare affinché gli alunni non si trovino in spazi non autorizzati.

4.Per garantire la sicurezza degli alunni, essi trascorrono la ricreazione in aula o in spazi con la presenza del docente. In alcun caso gli alunni possono svolgere la pausa di ricreazione in forma autonoma.

5. E' consentito allontanarsi al massimo a due per volta soltanto per recarsi ai servizi igienici, previa autorizzazione del docente.

6. I collaboratori scolastici vigilano sugli allievi in prossimità dei bagni e nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

7. Specifiche disposizioni vengono impartite dal dirigente in avvio di anno scolastico.

Art.35. Cambio dei docenti

1.Al suono della campanella del cambio orario, i collaboratori scolastici sospendono ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, si occupano della vigilanza del gruppo classe.

2.Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone nel contempo avviso al responsabile di plesso o al dirigente. In mancanza del docente di classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, i collaboratori scolastici provvedono alla vigilanza degli alunni.

3.In primo luogo si provvede sempre alla sostituzione dei docenti assenti mediante l'utilizzo di insegnanti disponibili. Quando questo non fosse possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi secondo il criterio di maggiore opportunità stabilito dal collaboratore del Dirigente Scolastico che effettua le sostituzioni o dal responsabile di plesso. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi.

4.Al suono della campanella i docenti si recano il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.

5. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

6.Nel caso una classe fosse sprovvista di docenti, mentre il personale ausiliario e i collaboratori del Dirigente Scolastico dispongono per le sostituzioni, il personale docente delle classi vicine, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli alunni ad osservare comportamenti adeguati.

Art. 36. Refezione

1.Nella Scuola dell'Infanzia e nelle classi a Tempo Pieno della scuola Primaria la mensa, parte integrante dell'attività didattica, costituisce un momento di particolare valenza educativa, di condivisione e di acquisizione di valori. I docenti sono parte attiva nella refezione scolastica: partecipano al pasto insieme ai bambini e ai ragazzi, aiutando i più piccoli, e forniscono modelli comportamentali da cui apprendere le principali regole.

2.Durante la refezione, la vigilanza sugli alunni resta affidata ai docenti, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, soprattutto per i più piccoli. Si raccomanda particolare attenzione, considerato che in questi momenti può verificarsi un sovraffollamento dei servizi igienici e che i bambini si muovono con maggiore libertà. In particolare il personale ausiliario deve vigilare affinché gli allievi non si trovino in spazi, interni o esterni, non autorizzati.

3.Quando le condizioni atmosferiche lo consentono, dopo il pranzo, nell'attesa dell'inizio delle attività didattiche, gli alunni possono sostare negli spazi esterni della scuola, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e sotto la diretta e stretta vigilanza del docente in servizio.

Art. 37. Somministrazione di farmaci

1.La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni, sulla base di una certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere e indicante le modalità di conservazione e di somministrazione del farmaco, i tempi e i modi di somministrazione.

2.Il Dirigente Scolastico provvede a individuare i locali idonei alla conservazione e alla somministrazione di detti farmaci, autorizza i genitori o i loro delegati ad accedere ai locali scolastici per la somministrazione o, in alternativa e su richiesta formale da parte dei genitori interessati, individua tra il personale docente e ATA coloro che, avendo frequentato specifici corsi, sono disponibili a effettuarla.

In assenza delle suddette condizioni, il Dirigente Scolastico potrà stipulare accordi, convenzioni e collaborazioni con altri soggetti del territorio idonei ad assumersi tale compito e, nell'impossibilità di soddisfare le richieste avanzate dalle famiglie, ne darà tempestiva comunicazione alle stesse e al sindaco del Comune di pertinenza.

3.In ogni caso, la somministrazione di farmaci a scuola non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art.38. Oggetti di valore

1.L'Istituto non risponde della manomissione o dello smarrimento di oggetti di valore che l'alunno abbia portato a scuola e di cui è l'unico responsabile.

Art. 39. Accesso agli estranei

1.E' vietato l'accesso ai locali scolastici di soggetti estranei che non siano autorizzati espressamente dal Dirigente Scolastico, in ragione di particolari esigenze.

2.Ogni accesso deve essere registrato su apposito registro posto all'ingresso di ogni plesso scolastico.

Art. 40. Accesso ai cortili delle scuole

1.Non è consentito al personale scolastico ed a persone estranee l'ingresso nei cortili dei plessi scolastici con le automobili per salvaguardare l'incolumità fisica degli alunni.

Art. 41. Vigilanza sul trasporto degli alunni

1.La vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto spetta all'Amministrazione Comunale durante il tragitto e fino all'ingresso dell'edificio nei momenti dell'entrata e dell'uscita. Potranno essere poste in essere delle modifiche sulle modalità di espletamento di tale servizio previo accordo tra Amministrazione Comunale e Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico.

TITOLO X

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 42. Rispetto di sé, degli altri e delle cose

1.Gli alunni devono rispettare l'orario di ingresso e di uscita e adottare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico.

2.Gli alunni devono controllare i propri zaini per evitare un peso eccessivo, cercando soluzioni idonee in accordo con i docenti.

3.Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria i bambini indossano il grembiule. È consentito venire a scuola senza il grembiule soltanto nelle prime e nelle ultime settimane dell'anno scolastico.

4.Gli alunni devono rispettare le norme di prudenza e quelle disposte in caso di emergenza, per prevenire infortuni o danni a sé stessi e agli altri.

5.Gli alunni sono tenuti al rispetto reciproco e al rispetto del personale scolastico e devono evitare ogni comportamento che arrechi danni a sé stessi, agli altri o alle cose. I danni volontari provocati a persone o cose all'interno della struttura scolastica o nelle sue pertinenze ricadono nella responsabilità personale di chi li provoca e, nel caso di soggetti minori, della famiglia. Per danni volontari si intendono danni provocati per teppismo, inosservanza delle regole, vandalismo. Il personale ausiliario e il personale docente segnalano tempestivamente eventuali danni al Dirigente Scolastico.

Art. 43. Obblighi

1.Gli alunni devono partecipare attivamente alla vita scolastica, prestando attenzione, intervenendo costruttivamente e rispettando le consegne dei docenti.

2. Gli alunni devono annotare giornalmente su proprie agende/diari i compiti assegnati e svolgere le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità.

3.In classe gli alunni devono occupare i posti assegnati loro dai docenti. Ogni cambiamento di posto deve essere concordato con i docenti.

4.Gli alunni devono avere cura dei materiali per lo studio e portare a scuola tutto l'occorrente per lo svolgimento delle attività operative e laboratoriali per ogni disciplina.

5.Non è consentito portare a scuola oggetti di valore o somme di denaro che non siano strettamente necessarie. La Scuola non risponde dello smarrimento degli oggetti degli alunni.

Art. 44. Divieti

1.Gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza il permesso del docente. Non è consentito agli alunni entrare nelle altre classi durante le ore di lezione per comunicazioni ai compagni senza l'autorizzazione del docente.

2.All'interno della Scuola è vietato l'uso di macchine fotografiche, di registratori, di videocamere e di qualsiasi altro strumento non autorizzato dai docenti. Gli usi impropri di strumenti di questo tipo costituiscono violazione del diritto alla riservatezza.

3.È proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche che possono distrarre o distogliere l'attenzione dalle lezioni o costituire pericolo per sé e per gli altri.

4 È utilizzo vietato usare a scuola il telefono cellulare, salvo i casi previsti dalla nota MI 5274 - 11.07.2024.
Se gli alunni portano con sé telefoni cellulari, devono spegnerli prima di entrare a scuola e possono riaccenderli soltanto all'uscita. Agli alunni che faranno uso non autorizzato del cellulare in classe e in ogni altra attività didattica, verrà ritirato il telefono e applicati i provvedimenti previsti dal Regolamento di disciplina nella scuola secondaria di 1° grado. Nella scuola primaria verrà ritirato il telefono e saranno convocati i genitori.

5.Eventuali riprese, filmati, registrazioni non autorizzati sono soggetti a sanzioni, a norma di legge.

6. E' vietata la pubblicazione o la diffusione di foto o filmati non espressamente autorizzati.

7. E' assolutamente vietato fumare negli ambienti scolastici e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici.

Art. 45. Frequenza

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado il numero di ore di assenza non deve superare un quarto del monte ore annuale, in base a quanto previsto dal D.Lgs n.59/2004 e dal D.P.R. 122/2009.

2.Eventuali deroghe, in casi eccezionali, sono deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno. L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'ordine di scuola successivo (DPR n. 122 del 22 giugno 2009).

4. In deroga a quanto previsto per la validità dell'anno scolastico e per la valutazione per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, il collegio dei docenti terrà conto delle assenze per:
- gravi patologie;
- ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai Servizi di Medicina di Comunità;
- assenze giustificate per particolari, gravi, documentati, motivi di famiglia;
- assenze per motivi "sociali" su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni/Enti riconosciuti dal C.O.N.I, attestate da specifica motivazione.

Art. 46. Comunicazioni con i familiari in orario scolastico

1.Durante l'orario scolastico non è consentito l'accesso dei genitori o di altre persone estranee alle classi ed è fatto divieto a chiunque di sospendere o interrompere le attività educative e le lezioni.

2.Durante le lezioni i genitori devono evitare di chiedere al personale della Scuola di consegnare ai propri figli libri, quaderni, merende e qualsiasi altro oggetto che i bambini abbiano dimenticato.

3.Per giustificate ragioni gli alunni possono usare il telefono del plesso, previa autorizzazione del docente.

4.La Scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli alunni, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria o i responsabili di plesso.

Art. 47. Regolamento di disciplina

1.Per quanto riguarda i diritti ed i doveri degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e per la determinazione delle conseguenze derivanti dall'inosservanza dei comportamenti richiesti, si rinvia al Regolamento di disciplina contenuto nella Sez. B del presente Regolamento.

TITOLO XI

CODICE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art.48. Obblighi

PERSONALE DOCENTE

1.Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2.I docenti sono tenuti al collaborare nella vigilanza dei corridoi prima dell'inizio delle lezioni.

3.L'obbligo della vigilanza sugli alunni persiste per tutta la durata del servizio. Sono tenuti a segnalare eventuali situazioni ostative dell'esercizio della vigilanza in qualsiasi circostanza.

4.I docenti devono predisporre soluzioni organizzative che consentano il controllo costante della classe.

5.Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e segnalano tempestivamente manomissioni, rotture di strumentazioni, furti e danni arrecati ai laboratori.

6.I docenti devono prendere visione e rispettare le circolari e gli ordini di servizio. Avvisi e circolari si intendono regolarmente notificati dopo tre giorni dalla pubblicazione. I docenti devono prendere visione del *Regolamento di Istituto.*

PERSONALE ATA

1.Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria al suono della prima campanella (cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni) i collaboratori scolastici provvedono ad aprire i cancelli esterni.

2.I collaboratori scolastici provvedono a chiudere i cancelli esterni e collaborano alla vigilanza degli allievi, facendo in modo che non ci siano assembramenti presso la porta di ingresso e nelle aree di transito.

3.I collaboratori scolastici prestano sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per accompagnare, ove necessario, e sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e alunni).

4.I collaboratori scolastici incaricati di presidiare la porta di ingresso non devono mai lasciarla incustodita. Quando il collaboratore deve spostarsi dalla porta di ingresso per svolgere mansioni di propria competenza, deve chiudere la porta per impedire l'accesso all'edificio.

5.In caso di imprevista assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone immediata comunicazione ai collaboratori della dirigente che provvederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti.

Art. 49. Impegni educativi e didattici

1.I docenti mantengono sempre un linguaggio cortese, un contegno consono al luogo e al loro ruolo professionale.

2.I docenti non affidano mai agli alunni alcun tipo di incarico che possa comportare pericolo per la loro o per l'altrui incolumità o che esuli dai fini della scuola.

3.In coerenza con il *Piano dell'offerta formativa* e con le indicazioni del Collegio dei Docenti, i docenti adottano criteri trasparenti di valutazione.

4.Le prove di verifica degli alunni sono corrette, valutate e date in visione agli alunni in tempi rapidi.

5.Il coordinatore di classe legge e commenta in classe il *Regolamento di Istituto* e il *Patto educativo di corresponsabilità*.

6.I docenti compilano e aggiornano con cura il registro di classe, il registro dei verbali, il registro personale e tutti gli altri documenti scolastici.

Art. 50. Modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali

1.Il personale docente partecipa in modo attivo alle sedute degli Organi Collegiali, le cui riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, così come le riunioni dello staff di dirigenza, dei dipartimenti disciplinari, delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei gruppi di lavoro e delle commissioni previsti dai regolamenti vigenti. Tale modalità potrà essere estesa anche ad iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte al personale.

2.Per "modalità telematica" si intende una riunione che si svolge con una sede di incontro virtuale (quando tutti i componenti dell'organo partecipano da luoghi diversi, esprimendo la propria opinione o il proprio voto con l'uso delle piattaforme presenti sul web) o in modalità mista (nel caso in cui solo alcuni componenti partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissata nella convocazione).

3.Le riunioni degli oo.cc si svolgono, di norma in presenza, e a distanza o in forma mista ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) Convocazione urgente *ad oras*
b) Convocazione con preavviso inferiore a 5 giorni
c) Impossibilità di assicurare i tempi di percorrenza per la partecipazione di docenti in servizio su più sedi
d) Convocazioni con numero di partecipanti superiori alla capienza massima degli ambienti
e) Convocazioni atte a favorire la partecipazione di docenti impegnati in attività con in orari senza soluzione di continuità
f) Convocazioni in particolari periodi dell'anno scolastico in cui non possano essere garantite le misure di sicurezza sanitaria
g) Riunioni con figure o rappresentanze di enti esterni

4. La modalità di partecipazione telematica implica l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto della massima riservatezza delle comunicazioni. Inoltre, essa richiede di assicurare l'assenza di problemi tecnici che possano pregiudicare l'instaurarsi o il perdurare del collegamento.

5. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per quella in presenza.

Art. 51. Divieti

1.È vietato esercitare all'interno della Scuola attività commerciali, politiche o di propaganda di qualsiasi natura.

2.È vietato impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto.

3. E' vietato fumare nelle aule, nei corridoi e in tutti gli spazi di pertinenza della Scuola.

4.È vietato l'uso del telefono cellulare per scopi non strettamente legati allo svolgimento del lavoro e, comunque, mai durante lo svolgimento delle lezioni.

5.È vietato punire gli alunni mandandoli fuori dall'aula.

6.È vietato utilizzare strutture, apparecchiature, sussidi e altro materiale scolastico per fini personali.

7.E' vietato preparare materiale didattico durante l'orario delle lezioni.

8. E' vietato lasciare incustoditi gli alunni.

TITOLO XII

ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE

Art. 52. Valenza didattica e formativa delle iniziative

1.La partecipazione a concorsi, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione costituiscono parte integrante dell'offerta formativa, in quanto importanti opportunità di apprendimento al di fuori dell'edificio scolastico e momenti fondamentali di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

2.Le destinazioni e gli itinerari sono tappe di progetti annuali e vengono scelti dai Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione tenendo conto delle finalità educative e culturali, della progettazione didattica e degli interessi degli alunni. Il Collegio dei Docenti, vagliate le proposte dei Consigli, approva il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, che costituisce parte integrante del PTOF.

3.La partecipazione a eventi, spettacoli e manifestazioni culturali (cinema, teatro) che può svolgersi nell'arco di una giornata e che non può essere programmata all'inizio dell'anno non è necessariamente inserita nel piano, ma può essere organizzata di volta in volta, purché sia coerente con le finalità generali dell'offerta formativa.

Art. 53. Tipi di uscita

1.Tenuto conto delle vigenti normative in materia di trasporto di minori si individuano i seguenti tipi di uscita:

- nell'ambito del Comune, con o senza uso di mezzo di trasporto, entro l'orario scolastico e in qualsiasi periodo dell'anno scolastico;

- nell'ambito provinciale e nell'arco della mattinata scolastica, con l'uso di un autobus messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale o tramite il noleggio di autobus, l'uso del pullman o del treno a carico delle famiglie;
- nell'ambito provinciale o regionale, tramite noleggio di autobus o in treno, per l'intera giornata e a carico delle famiglie;
- nell'ambito nazionale, tramite noleggio di autobus, per l'intera giornata o per una durata superiore ad una giornata e per un massimo di tre giorni (con due pernottamenti), con spese a carico delle famiglie;
- nell'ambito europeo in attuazione di specifici programmi di internazionalizzazione dei sistemi scolastici.

Art. 54. Autorizzazioni

1.All'inizio dell'anno scolastico può essere richiesta autorizzazione ai genitori per uscite didattiche nell'ambito del Comune.

2.Per le uscite al di fuori del Comune, i genitori autorizzano di volta in volta la partecipazione all'attività scolastica esterna programmata dalla Scuola dopo esserne stati informati mediante comunicazione scritta a cura della scuola.

3.L'autorizzazione deve essere concessa entro i termini e le modalità fissati dall'avviso.

Art. 55. Assicurazione

1.Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, sia per la responsabilità civile per danni contro gli infortuni che per danni cagionati a terzi.

Art. 56. Partecipazione ai viaggi di istruzione/uscite didattiche

1.Un'uscita o viaggio di istruzione avviene se è assicurata la partecipazione di almeno i due terzi degli alunni della classe.

2. Un'uscita o viaggio di istruzione avviene se è assicurata la presenza di un docente accompagnatore di norma ogni quindici partecipanti, con sostituto.

2.Nel caso di presenza di alunno con disabilità deve essere garantita la presenza del docente ad personam e, se previsto, di un accompagnatore qualificato (assistente).

3.Per la presenza di alunni con documenta necessità o per iniziative programmate che ne giustifichino la presenza, possono partecipare ai viaggi d'istruzione/uscite didattiche i genitori, i rappresentanti di classe, senza oneri a carico dello Stato e provvedendo a proprie spese alla copertura assicurativa.

4. Per ogni uscita/viaggio ai docenti viene affidato specifico incarico, con compiti, ruoli e responsabilità.

Art. 57. Tempi

1.I viaggi di istruzione debbono concludersi entro la prima decade di maggio e non possono essere effettuati in coincidenza con scrutini o elezioni.

Art. 58. Vincoli

1.Per effettuare le visite guidate e i viaggi di istruzione debbono essere rispettati i seguenti vincoli:

- inserimento della programmazione didattica e culturale di ciascuna iniziativa nel *Piano dell'Offerta Formativa*;
- parere del Consiglio di Classe, Interclasse o di Intersezione;
- effettuazione delle richieste di preventivi;
- preparazione preventiva degli alunni per un proficuo inserimento dell'iniziativa nel piano di lavoro della classe e per un'effettiva ricaduta a livello educativo e didattico;
- dichiarazione di disponibilità da parte dei docenti accompagnatori, per i quali l'incarico costituisce obbligo di servizio;
- assicurazione per tutti i partecipanti;
- autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- delibera del Consiglio di Istituto;
- autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 59. Regole e procedure per la partecipazione ad uscite/viaggi

1.Al fine di organizzare e realizzare le attività esterne, garantendo sia i principi di trasparenza, di efficacia e di efficienza, che il rispetto di basilari norme di sicurezza, si fissano le seguenti regole e procedure:
-è condizione essenziale che ogni alunno partecipante abbia dimostrato nel corso dell'anno di saper mantenere un comportamento corretto;
-su decisione motivata del Team/Consiglio di Classe sono esclusi dal viaggio d'istruzione gli alunni che nel corso dell'anno hanno assunto comportamenti scorretti e pericolosi per la sicurezza e l'incolumità propria e altrui, ovvero abbiano ricevuto specifico provvedimento disciplinare di esclusione;
-se nel corso di una visita o di un viaggio un alunno viene ripreso per mancanze gravi, gli si preclude la possibilità di effettuare altre uscite d'istruzione, salvo diverso e motivato parere dei docenti di classe;
-nessun alunno può essere escluso per motivazioni economiche e/o psicofisiche;
-il Consiglio di Istituto può, in casi particolari documentati alla Dirigenza Scolastica, stanziare le somme necessarie per integrare la quota di partecipazione di alunni in situazione di disagio economico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
-se le condizioni climatiche sono particolarmente pericolose (neve, ghiaccio sulle strade, nebbia fitta ecc.) l'uscita didattica viene rinviata;
-gli alunni che non aderiscono o sono esclusi per motivi disciplinari dal viaggio d'istruzione hanno l'obbligo di frequentare la scuola.

Art. 60. Comportamenti

1.Nelle attività didattiche esterne gli alunni devono rispettare rigorosamente le disposizioni impartite dai docenti.

2.In particolare, nei viaggi di istruzione con pernottamento in albergo

- è vietato uscire dalle proprie stanze dopo l'orario stabilito e fare schiamazzi che rechino disturbo agli altri ospiti dell'albergo;
- è vietato utilizzare citofoni e telefoni dell'albergo, se non in caso di necessità e previa autorizzazione dei docenti; qualora la camera sia dotata di televisore, ne è vietato l'uso;

- è vietato l'uso non autorizzato dei telefoni cellulari;
- è vietato fare foto, filmati non autorizzati;
- è vietato diffondere foto e immagini senza autorizzazione.

TITOLO XIII

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 61. Sicurezza

1.Tutti i docenti, tutte le unità del personale non docente e tutti gli alunni, insieme al Dirigente Scolastico, osservano gli obblighi imposti dalle norme e rispettano le disposizioni e le istruzioni impartite per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pertanto:

- utilizzano correttamente le attrezzature, le sostanze, i macchinari e i dispositivi di protezione e di sicurezza;
- segnalano immediatamente al Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ogni eventuale guasto, deterioramento o disfunzione;
- non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- non rimuovono e non modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- conoscono e condividono il piano di emergenza attraverso prove e simulazioni.

2.All'inizio delle lezioni il personale non docente controlla che tutte le uscite di sicurezza siano state aperte.

Art. 62. Infortuni

1.In caso di malessere o di infortunio degli alunni, il docente di classe provvede a prestare i primi soccorsi, informa tempestivamente il Dirigente Scolastico e, tramite la Segreteria, la famiglia.

2.Il docente dell'alunno infortunato è tenuto a redigere una relazione e a compilare la denuncia di infortunio sufficientemente circostanziata e a consegnarla in Segreteria il giorno stesso o, al più tardi, il giorno successivo. I genitori consegnano in Segreteria il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico curante nello stesso giorno in cui è avvenuto l'infortunio o nel giorno successivo.

3.Per coprire eventuali infortuni o danni che possono verificarsi a scuola durante le attività didattiche è stipulata opportuna polizza assicurativa per gli alunni, previo versamento da parte degli aderenti del premio stabilito.

Art. 63. Emergenze

1.Nel caso in cui i familiari di un alunno che appare in condizioni critiche non siano reperibili o tardino ad intervenire, si provvederà a chiamare immediatamente il 118, un medico o il servizio ospedaliero più vicino.

2.Qualora il personale medico ne ravvisi la necessità si provvederà, tramite ambulanza, al trasporto dell'infortunato presso l'ospedale.

3.Nel caso in cui i familiari dell'infortunato non siano ancora giunti a scuola, sarà un operatore scolastico ad accompagnare l'alunno durante il trasporto e ad assisterlo, fino all'arrivo dei genitori, durante l'eventuale ricovero.

4.In tali casi, se dovesse assentarsi il docente in servizio nella classe dell'infortunato, la classe dell'insegnante temporaneamente assente verrà affidata ad altro docente o suddivisa tra le classi attigue, a cura del responsabile di plesso o dei docenti presenti nelle aule spazialmente più vicine.

TITOLO XIV

COSTI E DIRITTI DI RICERCA PER ESTRAZIONE DI COPIE

Art.64. Costi di riproduzione

1.L'estrazione di copie di atti e documenti, richiesta a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Istituto Comprensivo di San Cesario di Lecce, è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2.In deroga al disposto di cui al comma 1, l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta al rimborso nella misura di euro 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3.Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in euro 10,00 a controinteressato (euro 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l'Istituto Comprensivo); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso.

4.Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

5.Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.

6.Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al comma 2.

7. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio di segreteria la marca da bollo. L'importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari ad euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 foglio/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Art.65. Diritti di ricerca e di visura

1.I diritti di ricerca di cui all'art. 25, comma1, della legge 7 agosto 1990, n.241, per documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta.

2.Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.

3.I diritti di visura di cui all'art.25, comma 1, della legge 7 agosto, n.241, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.

4.In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art.66 Disposizioni finali

1.Le somme relative ai costi e ai diritti indicati negli articoli 61 e 62 devono essere corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell'Ufficio di segreteria.

TITOLO XV

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 67 Finalità della Didattica Digitale Integrata

1.Al fine di garantire la qualità dell'Offerta Formativa in situazioni legate a particolari necessità previste per legge, vengono individuate modalità di attivazione della didattica a distanza mediante l'uso di piattaforme digitali.

2. La Didattica Digitale Integrata è una modalità didattica che integra o sostituisce, in condizioni di emergenza, la didattica tradizionale in presenza. Essa tutela il diritto all'apprendimento degli alunni in caso di lockdown, di quarantena, isolamento fiduciario, ospedalizzazione, nonché nelle situazioni di fragilità in cui gli alunni possono trovarsi.

3.Potrebbe costituire altresì un utile strumento di arricchimento della didattica in presenza, fornendo una risposta efficace alle istanze di approfondimento disciplinare, di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, alle esigenze connesse all'esistenza di bisogni educativi speciali, ecc.

Art. 68. Piattaforme digitali

1.Le piattaforme digitali utilizzate dall'Istituto sono:

- il Registro elettronico Argo Scuolanext, che permette l'interazione tra scuola e famiglia;

- Google Suite for Education (GSuite) che comprende una serie di applicazioni utili in ambito didattico. Non è consentito accedere ad altri "Servizi aggiuntivi" Google con gli Account GSuite for Education.

2.L'uso della piattaforma GSuite è disciplinato dalle disposizioni dell'istituto.

Art. 69. Modalità di svolgimento

1.Le attività di DDI possono svolgersi secondo due distinte modalità:

- in modo sincrono, cioè mediante l'interazione in tempo reale tra docente ed alunni;

- in modo asincrono, ossia senza tale interazione, tramite materiale didattico fornito dai docenti, esercitazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale, ecc.

Queste due modalità possono essere combinate in modo equilibrato allo scopo di realizzare esperienze di apprendimento significative.

2.Le proposte di DDI devono promuovere l'autonomia ed il senso di responsabilità degli alunni, tenendo conto dei diversi stili di apprendimento e degli specifici bisogni formativi.

3.I docenti per le attività di sostegno concorrono allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe e predispongono specifico materiale individualizzato/personalizzato per l'alunno con disabilità.

Art. 70. Attività sincrone ed asincrone

1.Per quanto riguarda le attività asincrone, i docenti postano sulla Bacheca del Registro elettronico della propria classe/sezione i materiali didattici (audio e videolezioni, Power Point, mappe concettuali, ecc.), nel rispetto dell'articolazione oraria settimanale delle discipline. Tali materiali possono essere scaricati ed utilizzati per garantire la continuità del processo di apprendimento durante l'eventuale sospensione delle attività educative e didattiche.

2.Per ciò che concerne le attività sincrone, i docenti inseriscono nella Bacheca del Registro elettronico il link per l'ora ed il giorno in cui è programmata la videolezione. I genitori fanno partecipare alla videolezione i propri figli rispondendo all'invito dei docenti.

3.Per la piena fruizione delle attività sincrone ed asincrone, sono promosse dall'Istituto misure di sostegno ed accompagnamento alle famiglie, tra cui quella relativa al comodato d'uso gratuito della strumentazione tecnologica e/o al supporto per l'accesso alla rete internet.

Art. 71. Norme comportamentali

1.Gli alunni hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, in un ambiente silenzioso e adatto all'apprendimento, utilizzando la piattaforma o le altre applicazioni disponibili soltanto per fini didattici.

2.I partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente.

3.Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione. L'utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli alunni da parte del docente, è consentito agli stessi solo come supporto per lo studio individuale.

4.Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.

5.Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio.

6.E'vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; così come è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica a distanza.

7.Non è possibile utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone o per creare e trasmettere immagini, dati o materiali osceni o indecenti oppure materiali offensivi per altre persone o enti.

8.E' vietato creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.

9.Quando si condividono documenti, è indispensabile non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; in generale occorre usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

Art. 72. Aspetti riguardanti la privacy

1.La Scuola tratterà i dati personali acquisiti per l'utilizzo delle piattaforme digitali suindicate per scopi esclusivamente didattici, formativi e culturali, senza finalità di divulgazione. In relazione a tali scopi, il trattamento avverrà ai sensi dell'art.6 c.1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, senza necessità di specifico consenso, in quanto trattamento riconducibile a funzioni istituzionalmente assegnate.

2.Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dalla Dirigente scolastica quali incaricati del trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

3. Gli insegnanti dell'Istituto, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

4.Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) prendono visione delle modalità di utilizzo delle piattaforme in uso, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;

c) accettano il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

5.I soggetti autorizzati devono custodire con cura e diligenza le credenziali di accesso alle piattaforme digitali, evitarne la diffusione o la cessione a terzi. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato e non va comunicato a soggetti estranei. Gli account sul Registro Elettronico e su GSuite sono account di studio o di lavoro, pertanto è vietato utilizzarne le applicazioni per motivi diversi da quelli didattici e di comunicazione istituzionale.

6.E' vietata la divulgazione di immagini e registrazioni relative alla videolezione; l'utilizzo della stessa webcam deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

7.E' altresì vietata la diffusione dei materiali utilizzati nelle attività di DDI.

8.Allo scopo di garantire il rispetto del Regolamento sulla protezione dei dati personali, l'uso di piattaforme diverse da quelle istituzionali dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico che ne valuterà la compatibilità con quanto prescritto dal suddetto Regolamento.

TITOLO XVI

NORME DI RINVIO E FINALI

Art.73. Rinvio ad altri atti

1.Per quanto non riportato nel presente Regolamento si rinvia al PTOF di Istituto, ai regolamenti specifici dell'Istituto e alle norme di legge vigenti.

2.Concorrono a determinare il contenuto del Regolamento di Istituto gli atti e le integrazioni ad esso allegati.

Art. 74. Entrata in vigore e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto, così come saranno immediatamente vigenti le eventuali modifiche o integrazioni del suo contenuto.

2.Esso potrà essere modificato o integrato qualora ciò si rendesse necessario e opportuno a fronte di nuove disposizioni legislative o dell'esperienza.

3. Il Regolamento deve essere osservato da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. La pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica vale come notifica a tutti gli interessati.

SEZ.B-REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art.1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento trova fondamento nello "Statuto delle studentesse e degli studenti", emanato con il DPR n. 249/98, modificato con il D.P.R. n.235/2007, con la C.M. n. 3602/2008 e con il DPR 134/2025.
2. Esso si ispira ai principi fondamentali dello "Statuto", in base ai quali la scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in cui ognuno opera per garantire agli alunni la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio e/o difficoltà.

3. Esso è integrato dalla specifica sezione riguardante le disposizioni e le sanzioni per il contrasto del Bullismo e del cyberbulismo contenute nel Regolamento di riferimento, parte integrante del Regolamento di Istituto.

4. Tale Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica e ciascuna di esse si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare, riconoscendone il carattere vincolante.

Art.2 – FINALITA'

1. Il Regolamento di disciplina è finalizzato all'attuazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".
2. Esso individua le norme da rispettare in ragione di una responsabile partecipazione alla vita scolastica.
3. Nel Regolamento sono contemplati i diritti ed i doveri degli alunni, nonché le sanzioni applicabili nel caso della violazione dei comportamenti prescritti.

Art. 3 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto:
a) Ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità e le inclinazioni personali di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee.
b) All'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
c) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, mediante un dialogo costruttivo sulle scelte di sua competenza;
d) Ad una valutazione trasparente e tempestiva funzionale al processo di autovalutazione volto a migliorare il rendimento;
e) Alla scelta tra le attività di ampliamento dell'Offerta formativa;
f) Al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.

2. La scuola si impegna a:

a) Garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
b) Fornire offerte formative aggiuntive ed integrative;

c) Promuovere iniziative concrete per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e di svantaggio;
d) Assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
e) Garantire la disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica;
f) Promuovere la solidarietà e a tutelare il diritto alla riservatezza dello studente;
g) Favorire iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della lingua e della cultura degli studenti stranieri, nonché iniziative di attività interculturali;
h) Prevedere servizi di sostengo e di promozione della salute;
i) Prevenire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso di fumo/alcool o di altre forme di dipendenza e ad adottare misure educative

Art. 4 – DOVERI DEGLI STUDENTI

La scuola, quale luogo geografico e istituzione, è preposta allo studio ed alla crescita fisica, intellettuale e morale degli studenti
1. Ciascun alunno è tenuto a curare e rispettare la propria e l'altrui integrità fisica e morale.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, svolgendo con puntualità i compiti assegnati.
3. Gli alunni sono tenuti ad avere rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale scolastico e a tenere un comportamento corretto. In particolare, devono usare un linguaggio educato, presentarsi a scuola con abbigliamento consono all'ambiente scolastico, non assumere posizioni sconvenienti, evitare atteggiamenti che possono compromettere l'incolumità fisica propria ed altrui.
4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nella scuola.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli alunni sono tenuti a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita scolastica.
7. Ciascuno studente è tenuto al rispetto ed alla solidarietà nei confronti dei propri compagni a non assumere comportamenti violenti, prevaricanti ed impositivi, di qualsiasi genere o natura, tali da ledere l'integrità fisica e morale altrui, ad astenersi dall'utilizzare il turpiloquio, la bestemmia e l'uso di un linguaggio volgare.
9. Ciascun studente è tenuto a non danneggiare locali, banchi, sedie, suppellettili della scuola, nonché materiale appartenente ai compagni, è responsabile del danno arrecato e, in solido con la famiglia, sarà tenuto a risarcirlo in esito al provvedimento dell'organo disciplinare competente.
10. Gli alunni sono tenuti a non usare a scuola cellulari, smartphone, smartwatch e qualsiasi altro strumento atto a permettere telefonate, in entrata ed uscita, inviare messaggi, navigare in internet, a non realizzare riproduzioni video/audio o fotografiche, né diffonderle a mezzo internet o con altri mezzi.
12. Gli alunni sono tenuti a non introdurre e/o consumare nella scuola alcool, sigarette o altre sostanze di nocumento all'integrità psico-fisica propria o altrui.

Art. 5 DIVIETI

1. È fatto divieto agli alunni di ledere, in qualsiasi modo, la propria o l'altrui integrità fisica e morale.
2. È fatto divieto agli alunni di disattendere l'obbligo di frequenza scolastica e di trascurare, con negligenza o ritardo, gli impegni di studio e l'esecuzione dei compiti assegnati.
3. È fatto divieto agli alunni di tenere comportamenti irrispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale dell'istituto. È altresì vietato adottare atteggiamenti scorretti o contrari alla convivenza civile, utilizzare un linguaggio ineducato, presentarsi a scuola con abbigliamento

non consono all'ambiente scolastico, assumere posizioni sconvenienti o porre in essere comportamenti che possano compromettere l'incolumità fisica propria o altrui.
4. È fatto divieto agli alunni di disattendere le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti all'interno dell'istituzione scolastica.
5. E' vietato agli alunni di utilizzare in modo improprio o negligente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, nonché tenere comportamenti che possano arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. È fatto divieto agli alunni di trascurare la cura e la tutela dell'ambiente scolastico o di adottare condotte che ne compromettano il decoro e l'accoglienza, elementi essenziali della qualità della vita scolastica.
7. È fatto divieto agli studenti di tenere comportamenti violenti, prevaricanti o impositivi di qualsiasi genere o natura, idonei a ledere l'integrità fisica o morale altrui. È altresì vietato utilizzare turpiloquio, bestemmie o linguaggio volgare, nonché tenere condotte contrarie ai principi di rispetto e solidarietà nei confronti dei compagni.
8. È fatto divieto agli alunni di danneggiare, anche solo parzialmente, locali, arredi, suppellettili, banchi, sedie o materiali della scuola, nonché beni appartenenti ai compagni. In caso di danno, l'alunno responsabile, unitamente alla propria famiglia, è tenuto al risarcimento secondo quanto stabilito dall'organo disciplinare competente.
9. È fatto divieto agli alunni di utilizzare, all'interno dei locali scolastici, cellulari, smartphone, smartwatch o qualsiasi altro dispositivo idoneo a effettuare o ricevere comunicazioni, inviare messaggi, accedere a internet, nonché di realizzare o diffondere, con qualunque mezzo, registrazioni audio, video o fotografiche.
10. È vietato agli alunni introdurre o consumare all'interno dell'istituto scolastico bevande alcoliche, sigarette, prodotti da fumo o altre sostanze nocive all'integrità psico-fisica propria o altrui.

Art. 5 – DISCIPLINA
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tengono conto della situazione personale dell'alunno e tendono per quanto possibile alla riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
3-bis Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati dai seguenti criteri:
a) Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
b) Rilevanza dei doveri violati
c) Grado del danno e del pericolo causato
d) Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione
e) Concorso, nella mancanza, di più studenti in accordo tra loro.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità

6. In casi di atti o comportamento che violano le norme del codice penale, il dirigente scolastico ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alle Autorità competenti e informare la famiglia e il Consiglio di Classe dell'alunno interessato.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi o di reiterate infrazioni disciplinari.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola, nell'ambito della sua autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti (individuate all'interno di un elenco definito dall'USR) con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Tali convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alla scuola eventuali assenze. L'istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.
8-quater. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
8-quinques. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite dei 15 giorni di allontanamento, la durata dello stesso è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9bis. Nei casi di recidiva di atti di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili gli interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9ter. Le sanzioni disciplinari previste dal comma 6 e sgg possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, in altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6 – COMPORTAMENTI SANZIONABILI E RELATIVE SANZIONI

a) Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate.
b) Violazione del regolamento interno; reiterazione delle mancanze previste, fatti che turbano il regolare andamento della scuola
c) Mancanza di rispetto, violenze e minacce verso i compagni
d) Offesa al decoro personale, alle istituzioni, alla religione. Offese alla morale o oltraggio all'Istituto e al personale della scuola, docente e non docente.
e) Reato o pericolo per l'incolumità fisica delle persone.
f) Altri comportamenti non espressamente previsti dal presente articolo ritenuti passibili di sanzione in quanto contrari ai doveri degli studenti individuati nel precedente articolo 5 e in generale alle altre disposizioni regolamentari nonché alle norme di civile convivenza

13. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più adeguate, verrà considerata circostanza aggravante il fatto che i comportamenti di cui sopra siano stati posti in essere da 2 o più alunni in concorso tra loro, oppure che siano stati ripetuti nel corso del tempo, o ancora che si siano concretizzati in atti oltraggiosi e offensivi della dignità delle persone.
14. Ciascuno studente è tenuto a segnalare al personale docente eventuali comportamenti in danno proprio o dei propri compagni.
15. Gli studenti devono avere cura dei propri strumenti didattici e di eventuali oggetti di valore personali.

1. La tipologia di mancanze e le relative sanzioni sono indicate nella seguente tabella:

1) SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLE LEZIONI/ COMUNITÀ SCOLASTICA			
CATEGORIA	**NATURA DELLE MANCANZE**	**SANZIONI**	**ORGANO COMPETENTE**
A	**Mancanza ai Doveri Scolastici**		
	Negligenza nello svolgimento dei compiti	Ammonizione in classe	Docenti
	Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	Ammonizione in classe	Docenti
	Interventi inopportuni durante le lezioni	Ammonizione in classe	Docenti
	Interruzioni ingiustificate del ritmo di lavoro o delle attività didattiche per motivi futili o non attinenti al contesto della lezione.	Ammonizione in classe	Docenti
	Assenze ingiustificate	Comunicazione alla famiglia	Docenti
B	**Reiterati Casi di Categoria A e Prime Infrazioni Gravi**		
	Negligenza nello svolgimento dei compiti	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
	Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
	Interventi inopportuni durante le lezioni	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
	Interruzioni ingiustificate, continue e persistenti del ritmo delle lezioni per motivi futili o non attinenti al contesto della lezione.	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
	Comportamenti caratterizzati da eccessiva esplosività e tendenza al conflitto.	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe
	Non rispetto del materiale altrui	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico

	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
	Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
C	**Gravi e reiterati casi di cui alla lettera (B) e Infrazioni gravi**		
	Interruzioni continue e sistematiche del ritmo e dello svolgimento regolare delle lezioni. Comportamenti che turbano in modo persistente la concentrazione e l'apprendimento di compagni e compagne.	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe
	Mancanza di rispetto verso compagni, docenti e personale della scuola, anche su dispositivi digitali.	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe
	Atti, parole o comportamenti che, in modo consapevole e intenzionale, tendono a emarginare, isolare o discriminare altri studenti e studentesse (bullismo, esclusione sociale).	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe
	Manifestazioni ripetute di **eccessiva esplosività emotiva**, che determinano un clima di tensione o disagio all'interno della classe o dell'istituto, che pregiudica la serena e regolare conduzione delle attività didattiche e di relazione.	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe

	Danni alle suppellettili e/o strumenti didattici (è in ogni caso prevista la riparazione del danno)	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe
	Situazioni di particolare gravità inerenti al profitto scolastico	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe
	Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe
	Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici: in aula, nei bagni, nei laboratori ed in generale nei locali dell'Istituto	Lettera ufficiale alla famiglia. Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Dirigente scolastico. Consiglio di classe

2) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI
La sanzione deve rispondere al criterio di gradualità e va commisurata alla gravità ed alla reiterazione delle infrazioni poste in essere.

CATEGORIA	**NATURA DELLE MANCANZE**	**SANZIONI**	**ORGANO COMPETENTE**
D	Reiterati casi di cui alla lettera C		
	Danni di una certa entità alle suppellettili e/o strumenti didattici (è in ogni caso prevista la riparazione del danno)	Allontanamento dalle lezioni di classe per 1 (uno) giorno.	
	Ripetuta mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei Docenti e del Personale della scuola, anche su dispositivi digitali	Allontanamento dalle lezioni di classe per 1 (uno) giorno. Relativamente all'infrazione al divieto di fumo, anche sanzione pecuniaria alla famiglia, come per legge	Consiglio di classe

	Ripetuta Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto	Allontanamento dalle lezioni di classe per 1 (uno) giorno. Sanzione pecuniaria alla famiglia, come per legge	Consiglio di classe
E	**Reiterati casi di cui alla lettera D**		
	Oltraggio all'Istituto e/o al Corpo Docente	Allontanamento dalle lezioni da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni.	Consiglio di classe
	Danni di grave entità all'ambiente scolastico, alle strutture, agli arredi o ai materiali didattici, che compromettano l'integrità o la funzionalità degli spazi (è in ogni caso prevista la riparazione del danno)	Allontanamento dalle lezioni da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni.	Consiglio di classe
	Minacce e/o violenza nei confronti di alunni, insegnanti e personale non docente	Allontanamento dalle lezioni da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni.	Consiglio di classe
	Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui anche su dispositivi digitali	Allontanamento dalle lezioni da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni.	Consiglio di classe
F	Reiterati casi di cui alla lettera E		
	Danneggiamento intenzionale e doloso di grave entità dell'ambiente scolastico, delle strutture, degli arredi o dei materiali didattici, che comprometta l'integrità o la funzionalità degli spazi (è in ogni caso prevista la riparazione del danno)	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni	Consiglio di Classe
	Violenza intenzionale; offesa grave alla dignità della persona;	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni	Consiglio di Classe

	Divulgazione via web di eventuali immagini e/o filmati in cui compaiono persone ritratte all'interno dell'Istituto, ivi comprese le zone cortilive (violazione del D.Lgs 196/2003)	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni	Consiglio di Classe

3) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
Sanzioni, di competenza del Consiglio d'Istituto, da adottare in presenza simultanea delle due seguenti condizioni

1. Commissione di reati, penalmente perseguibili, lesivi della dignità e del rispetto della persona (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie e altri reati), o concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento).
2. Connotazione di gravità del fatto, tale da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni di allontanamento
Per l'irrogazione di tali sanzioni è richiesto il verificarsi di entrambe le condizioni di cui ai punti 1 e 2.
La durata dell'allontanamento dovrà essere adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.
Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali.

4) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO
L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:

A) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
B) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali.
N.B: per le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 si presta specifica attenzione affinché il periodo di giorni di allontanamento non comporti l'automatica esclusione dalla valutazione in sede di scrutinio, ai sensi delle norme vigenti.
Nei periodi di allontanamento, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

5) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista nei casi più gravi e reiterati di quelli già indicati al punto 4) e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Art. 7 – ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO

1.In caso di irrogazione delle sanzioni previste dai punti 3) e 4), ossia nell'ipotesi di sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni o il suo allontanamento sino alla fine dell'anno scolastico, è necessario porre attenzione all'eventualità che il periodo di allontanamento possa determinare l'automatica esclusione dalla valutazione in sede di scrutinio.

Art. 8 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1.Per l'irrogazione delle sanzioni il Consiglio di classe (per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni), ed il Consiglio di Istituto con tutte le sue componenti (per le sanzioni più gravi), procedono ad una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione dello studente in presenza dei genitori.
2. A seguito dell'audizione potrà verificarsi l'archiviazione del procedimento se non vi sono elementi certi di rilevanza disciplinare oppure il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
3. Esaurita questa prima fase, l'organo competente si riunisce a porte chiuse per decidere la sanzione. L'esito di tale decisione è comunicato ai genitori e allo studente, i quali hanno facoltà di chiederne la commutazione.
4. Sulla conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica decide l'organo competente, dandone comunicazione agli interessati.
5. I danni arrecati al patrimonio scolastico vanno in ogni caso risarciti dai responsabili, secondo la normativa vigente.
6. In caso di sospensione dalle lezioni vengono date disposizioni in ordine al percorso dello studente finalizzato al responsabile rientro nella comunità scolastica.

7. La comunicazione del provvedimento assunto è data in forma scritta allo studente ed ai suoi genitori. Essa deve contenere la motivazione, la natura e l'entità della sanzione, la sua decorrenza e la sua durata, i termini e l'organo competente per l'eventuale impugnazione.

Art. 9 – CONVERTIBILITA' DELLE SANZIONI

1.Le sanzioni possono essere convertite in attività compensative in favore della comunità scolastica, da svolgere al di fuori dell'orario di lezione.
2.Costituiscono esempi di attività compensative:
- attività di ripristino delle suppellettili danneggiate;
- attività di supporto nello studio a favore di un compagno o della classe;
- attività di riordino dei libri;
- frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- produzione di elaborati che inducano alla riflessione e alla rielaborazione critica degli episodi;
- collaborazione con il personale ausiliario;
- attività socialmente utili.

Art. 10 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide nel termine di dieci giorni, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, anche contenute nei Regolamenti di disciplina degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 11 Organo di Garanzia
1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due genitori eletti dai genitori. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente. In caso di incompatibilità da parte del personale docente che ha comminato la sanzione o dei genitori, qualora la sanzione riguardi propri consanguinei sino al terzo grado, si procederà alla sostituzione temporanea degli stessi con la nomina di membri supplenti da parte del Consiglio d'Istituto.
2. La *designazione* dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale e avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico.
Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.
3. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 15 gg. dalla notifica, il provvedimento sarà reso esecutivo. Per le sanzioni di particolare e conclamata gravità l'organo irrogante può decidere di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento.

Art. 12 Regolamento dell'Organo di garanzia
1.Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
2. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
4. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.
5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art.14 Organo di Garanzia Regionale

1. Ha competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti di disciplina d'Istituto.
2. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola.
3. L'Organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni

Art. 15– DISPOSIZIONI FINALI

1. All'atto dell'iscrizione al primo anno di Scuola Secondaria di primo grado, i genitori degli alunni prendono conoscenza del presente regolamento, affinché possano essere consapevoli della necessità del proprio contributo alla crescita dei propri figli mediante il rispetto di quanto in esso contenuto.
2.Ogni docente di Scuola Secondaria di primo grado è tenuto a prenderne visione alla prima assunzione di servizio in questo Istituto, trattandosi di disposizioni vincolanti per l'espletamento delle proprie funzioni.
3. Per garantirne una maggiore diffusione il Regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.
4.Al fine di sollecitare una migliore comprensione del suo contenuto, viene letto agli alunni nel periodo iniziale dell'anno scolastico.

Art. 16 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

1.Premesso che la formazione e l'educazione sono processi complessi che richiedono la cooperazione delle famiglie, esse sono invitate a sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità, con cui sono resi noti i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.
2. E'cura dell'Istituto definire un Patto Educativo di corresponsabilità.
3. I genitori/tutori sottoscrivono il Patto tramite Registro elettronico, per il quale si prevede LETTURA OBBLIGATORIA prima dell'accesso.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Stella Colella
(firmato digitalmente)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I genitori, gli alunni, i docenti,
il personale non docente, la dirigente scolastica

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria;
VISTA la nota MI 5274 - 11.07.2024.
VISTO DPR 8 agosto 2025, n. 134 concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi che richiedono la cooperazione, oltre che dell'alunno, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;
PRESO ATTO che la Scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi ed organismi, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, partecipazione e rispetto delle regole della convivenza civile;

RISPETTANO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I docenti si impegnano a:

- ✓ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, con competenza e professionalità, aperta alla pluralità delle idee e nel rispetto dell'identità di ciascuno alunno;
- ✓ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- ✓ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
- ✓ promuovere il merito e incentivare le prestazioni di eccellenza;
- ✓ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso il Registro Elettronico e sostenendo gli/le alunni/e nell'utilizzo del diario/agenda personale;
- ✓ collaborare con Enti, Associazioni culturali/sportive e di volontariato;
- ✓ creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e alunni;
- ✓ favorire una sostanziale uniformità negli esiti e l'inclusione scolastica di tutti gli alunni;
- ✓ elaborare una progettazione educativo-didattica che armonizzi il progetto formativo della scuola con la specificità delle singole classi, precisando finalità, contenuti, metodologie e risultati attesi e, successivamente, quelli raggiunti;
- ✓ esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
- ✓ favorire l'acquisizione di autonomia organizzativa;
- ✓ seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà;
- ✓ verificare l'adempimento delle consegne, segnalando tempestivamente alle famiglie le inadempienze;
- ✓ partecipare in modo attivo ai Consigli di Interclasse/Classe, contribuendo all'individuazione di comuni strategie di intervento;
- ✓ ricevere i genitori negli incontri istituzionali, o qualora sorgessero esigenze particolari;
- ✓ far rispettare le regole di classe e del Regolamento di disciplina, ivi incluso il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, salvo i casi previsti dalla nota MI 5274 - 11.07.2024.

Gli alunni si impegnano a:

- ✓ prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
- ✓ rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo d'Istituto, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- ✓ accettare, rispettare e aiutare gli altri nella loro diversità, impegnandosi a comprendere le ragioni dei propri e altrui comportamenti;

- ✓ partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nelle sue varie forme (lezioni frontali, laboratori, uscite didattiche, progetti, attività culturali ...) ed impegnarsi nello studio;
- ✓ conoscere e rispettare le regole condivise, in particolare:
  - sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti, evitando assenze strategiche;
  - presentarsi con puntualità alle lezioni;
  - rispettare il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, salvo i casi previsti dalla nota MI 5274 - 11.07.2024;
  - usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
  - mantenere un comportamento corretto in tutti i contesti scolastici;
  - rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola;
  - portare tutto e solo il materiale richiesto per le attività didattiche e per l'adempimento dei propri doveri;
  - annotare giornalmente su proprie agende/diari i compiti assegnati e di svolgere le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità.

I genitori/tutori si impegnano a:

- ✓ valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre a un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
- ✓ conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli le regole di classe e di Istituto stabilite dagli organi collegiali competenti;
- ✓ rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
- ✓ discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l'istituzione scolastica;
- ✓ riconoscere il valore educativo della scuola;
- ✓ conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare in modo costruttivo all'azione educativa dei docenti;
- ✓ garantire e controllare la regolarità delle frequenze;
- ✓ creare le condizioni favorevoli affinché il processo d'apprendimento messo in atto si realizzi con efficacia;
- ✓ attivarsi, in caso di assenza del figlio, per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o stimolare il figlio ad informarsi;
- ✓ partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica;
- ✓ partecipare agli incontri individuali richiesti dai docenti;
- ✓ collaborare alle iniziative della scuola, facilitandone la realizzazione sul piano operativo;
- ✓ instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola;
- ✓ rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa;
- ✓ tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia sul Registro Elettronico e sul diario del proprio figlio, partecipando con regolarità alle riunioni previste;
- ✓ rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare puntualmente le assenze e i ritardi;
- ✓ monitorare e tempestivamente giustificare le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
- ✓ controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico, rispetti il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, salvo i casi previsti dalla nota MI 5274 - 11.07.2024;
- ✓ monitorare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali riportate nel registro elettronico;
- ✓ tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
- ✓ accertarsi che il proprio figlio non faccia uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, se non espressamente autorizzati dai docenti per attività educative e didattiche;
- ✓ essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura;
- ✓ essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento;
- ✓ rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave (Art.4 comma 5 DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007);
- ✓ rivolgersi ai docenti e alla Dirigente scolastica in presenza di problemi didattici o personali;
- ✓ informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dell'alunno;

- ✓ intervenire tempestivamente e collaborare con la Dirigente scolastica e con il Team/Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina;
- ✓ osservare le norme di sicurezza dell'Istituto.

Il personale non docente si impegna a:
- ✓ essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- ✓ conoscere l'Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
- ✓ garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
- ✓ segnalare ai docenti e alla Dirigente Scolastica eventuali problemi rilevati;
- ✓ favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (alunni, genitori, docenti)
- ✓ osservare le norme di sicurezza e vigilanza dettate dall'Istituto e dalle disposizioni della dirigente.

La dirigente scolastica si impegna a:
- ✓ garantire e favorire l'attuazione di un'Offerta Formativa condivisa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
- ✓ favorire, attraverso la formulazione dell'orario scolastico delle lezioni, un'equilibrata suddivisione delle discipline, così da richiedere agli alunni un impegno ordinato e costante;
- ✓ garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
- ✓ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- ✓ cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, attraverso un'offerta di percorsi didattici rispondenti ai bisogni educativi degli utenti e del contesto territoriale;
- ✓ far rispettare le norme sulla sicurezza, predisponendo tutte le misure necessarie per garantire un funzionale Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ favorire la progettazione di un'offerta formativa che dia senso alla varietà delle esperienze nell'esercizio di una **piena cittadinanza**, che curi i **saperi di base** irrinunciabili, che promuova l'**autonomia di pensiero** e che raggiunga il **successo scolastico** per tutti le allieve e gli allievi;

Le parti prendono visione delle regole fondamentali che la Scuola, in quanto luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, al fine di consentire a ciascun alunno e alunna di munirsi delle competenze di cittadinanza nella realizzazione del proprio progetto di vita.

Il presente Patto impegna le parti al suo rispetto; è notificato alle famiglie, ai docenti, al personale scolastico tramite il,Sito dell'istituzione scolastica e il Registro elettronico; le funzioni "presa visione" e "adesione" valgono come sottoscrizione dello stesso.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Stella Colella
(firmato digitalmente)